Archivio giuridico *online* (issn 2282 2828), vol. IV, n. 1 2025, pp. 107-151

Sandro Notari

# LA RIEMERSIONE DELLA *TUTELA MULIERUM* A ROMA ALL'INIZIO DELL'ETÀ MODERNA. TRA DISCIPLINA STATUTARIA, POTERI DI DEROGA PAPALI, PRASSI NOTARILE ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE*

Sommario: Premessa. Roma, 1526: un *motu proprio* papale in deroga agli statuti cittadini. – 1. Nel *silentium* dello statuto. Alla ricerca della disciplina sulla capacità d'agire della donna nella Roma medievale. – 2. Così lontana, così vicina. Uno sguardo all'antica disciplina romanistica della tutela muliebre e al suo declinare nell'età del principato. – 3. Nelle carte dei notai. La capacità d'agire femminile nel tardo medioevo romano. – 4. Varietà di vincoli, di precetti, di combinati: legislazioni statutarie a confronto. – 5. Le riforme del 1494 e del 1521 degli *Statuta Urbis*: la riemersione della tutela muliebre nella Roma del Rinascimento. – 6. La tutela muliebre negli *Statuta Urbis* sotto la lente della scienza giuridica e della giurisprudenza rotale del Seicento. – 7. Il *motu proprio* di papa Clemente VII del 1526 in deroga al capitolo statutario *De pactis et donationibus non valituris* (L. IV, 23). – 8. Per ricapitolare, con qualche osservazione finale. Appendice: *motu proprio* di papa Clemente VII (19 luglio 1526).

> «Mulieres maiores quoad alienandi et contrahendi, vel disponendi libertatem, attenta iuris communis dispositione, a viris non differunt», G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, VII, *pars* III, *De alienationibus et contractibus prohibitis*, *Summa*, n. 92 (a. 1671).

> «Statutum [Urbis] 151 respicit habilitatem personae, in qua alias imperfectum praesumitur iudicium, ita cum interventu iudicis et proximiorum, vel curatoris supplendum, ideoque Statutum 151 operatur ut mulier alias imperfecti iudicii, ita habilitetur atque reddatur aequalis viris maioribus, liberam donandi ac disponendi facultatem habentibus», G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, VII, *pars* I, *De donationibus*, *discursus XXVII*, n. 10 (a. 1671).

* Contributo sottoposto a valutazione. Comparirà in una versione ridotta e con un altro titolo nel volume miscellaneo *Donne in primo piano nella Roma rinascimentale* in corso di stampa a cura e per iniziativa dell'Associazione RR-Roma nel Rinascimento. Ringrazio le curatrici del volume per aver consentito la pubblicazione anticipata del testo.

doi 10.53148/AGO20250103

## *Premessa. Roma, 1526: un* motu proprio *papale in deroga agli statuti cittadini*

Il 6 agosto 1526 Camilla Mattei, cittadina romana, effettuò una donazione in favore dei figli[1]. Camilla è un personaggio noto della Roma di primo Cinquecento: vedova di Cesare Alberini, apparteneva a una reputata famiglia dell'aristocrazia municipale. Marcello Alberini, stretto parente del marito, nel *Libro delli ricordi* – che ripercorre le vicende storiche di Roma e della famiglia dal 1521 al 1536 – ritrae Camilla come una donna spregiudicata, abile a trarre vantaggio economico dalle tempestose vicende che segnarono la vita di numerosi romani durante il Sacco della città del 1527-1528. Lo stesso Marcello e la sua famiglia ne furono vittime[2].

L'atto di liberalità del 1526 riveste particolare interesse non tanto per le vicende personali e familiari di Camilla Mat-

[1] L'atto *inter vivos*, a rogito del notaio Alessio *de Peregrinis,* è conservato in Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASRm), Collegio dei Notai Capitolini (d'ora in avanti *CNC*), vol. 1254, cc. 537r-539v. Ringrazio per la segnalazione dell'inedito documento, trascritto in Appendice, la prof.ssa Anna Esposito, cui sono debitore anche di preziosi consigli e informazioni.

[2] I *Ricordi* di Marcello Alberini (Roma, 1511 - Roma, 1580) forniscono testimonianze di prima mano degli avvenimenti occorsi durante l'occupazione imperiale del 1527-28 e delle vicende private sottostanti gli strumenti notarili stipulati nel corso di quei dieci drammatici mesi. L'Autore riferisce di essere stato vittima di un raggiro del quale fu compartecipe Camilla Mattei (o Matthei): presi in ostaggio dai soldati occupatori prima il padre poi lo stesso Marcello in sostituzione del genitore, i familiari per pagare il riscatto ottennero un prestito da Camilla. Come avveniva abitualmente, il prestito fu simulato da una compravendita fittizia dell'abitazione degli Alberini, sita nel rione di S. Eustachio. Secondo gli accordi tra Camilla e gli Alberini, in caso di mancata accettazione del riscatto – corrisposto da Camilla anche in oggetti preziosi – la prestatrice si impegnava a sostituire i preziosi con il denaro. Nell'atto redatto dall'«infido notario» Pietro Paolo *de Manfredis* non fu tuttavia apposta la concordata clausola di restituzione, sicché Marcello Alberini rimase ostaggio dei soldati imperiali e la prestatrice-creditrice, resasi irreperibile, conservò la proprietà dell'immobile («la partita de ripigliarse le robbe, non le volendo li soldati, non se ritrovò nello instrumento notata né descritta»). Cfr. *I Ricordi di Marcello Alberini*, in D. Orano, *Il sacco di Roma del m.d.xxvij. Studi e documenti*, I, Roma, 1901, pp. 187-462; la citaz. a p. 303. Il *Dizionario biografico degli Italiani* (d'ora in avanti *DBI*) dedica a Marcello Alberini una breve voce redazionale: I, Roma, 1960, pp. 660-661.

tei, quanto per il documento papale che è accluso allo strumento notarile: si tratta di un *motu proprio*, cioè di un atto volitivo con cui papa Clemente VII consentì alla «dilecta filia nostra Camilla» di trasferire i suoi beni derogando alla disciplina degli statuti cittadini. Come si esporrà meglio nelle pagine seguenti, per conferire validità ai negozi di attribuzione patrimoniale conclusi da una donna, gli *Statuta Urbis* del Cinquecento esigevano l'autorizzazione del giudice e il consenso di due consanguinei. Il *motu proprio* papale svincolò da questo secondo obbligo Camilla – beneficiaria del provvedimento derogatorio – mitigando il rigore del precetto statutario.

La deroga concessa da Clemente VII nel 1526 e il susseguente atto notarile sollecitano varie riflessioni di carattere storico-giuridico. Ci si limita qui ad accennare a due spunti meritevoli di autonomo approfondimento – da svolgere in altra sede – e tuttavia propedeutici anche ad affrontare i temi oggetto di queste pagine.

La prima riflessione riguarda il ricorso del papa alla nozione di *plenitudo potestatis* per corroborare il provvedimento eccettuativo[3]. Clemente VII ricorre alla celebre formula politico-giuridica – che definì dal tardo medioevo l'estensione del potere e il potere papale stesso – in qualità di signore della città: a

[3] La nozione di *plenitudo potestatis*, formatasi com'è ampiamente noto nella dottrina giuridica del secondo medioevo, si affermò nell'ordine ecclesiastico per rappresentare dapprima la suprema rivendicazione del potere di giurisdizione del papa – eccezionalmente anche in luogo di quello temporale – quindi gradualmente la sua assoluta autorità in ogni àmbito del governo della Chiesa e nella sfera temporale. La maturazione della nozione di *potestas plena* del pontefice romano ha contribuito all'emersione del potere di *dispensatio*, inteso come facoltà di derogare al rigore della norma. Sull'orizzonte teorico da cui emersero nel pensiero civilistico e canonistico le due nozioni di *plenitudo potestatis* e *dispensatio* esiste una vastissima letteratura. Ci si limita a richiamare l'opera, non recente ma dalla quale occorre sempre avviare le ricerche, E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I-II, Milano, 1964: I, pp. 271-273; II, pp. 202-230, *passim* [n.e. in formato elettronico, con introduzione di E. Conte, A. Fiori, L. Loschiavo, M. Montorzi, a cura di A. Casamassima, Roma, 2020, da cui si cita]. Per ulteriori riflessioni sul potere di dispensa papale, cfr. F. De Gregorio, *Note minime sulla "plenitudo potestatis" nella tradizione canonistica e civilistica con particolare riferimento all'istituto della "dispensa"*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 83, 2006, pp. 87-103.

tale titolo, infatti, i papi esercivano il dominio su Roma, riacquistata nel 1398 dopo due secoli e mezzo di autonomia comunale. Il richiamo alla *potestas plena* assume un carattere peculiare nella città di Roma, luogo di un'irripetibile concentrazione di plurimi ordinamenti e commistione di poteri in capo alla persona del papa: il potere primaziale sulla Chiesa, l'autorità pastorale sulla città, l'esercizio dei poteri signorili sulla medesima città acquisiti nel 1398 con la *resignatio pleni dominii* ottenuta dai romani[4].

Un secondo aspetto, collegato al precedente e ugualmente meritevole di un approfondimento di riflessione, attiene al ruolo della prassi contrattuale notarile nel sistema normativo comunale. La storiografia si è tradizionalmente concentrata a indagare l'apporto fornito dai notai, nella fase proto-comunale, alla riemersione di risalenti formule negoziali di matrice romanistica, formule non di rado rifluite nei *corpora* statutari. Meno conosciuto è il ruolo della prassi notarile – fonte del diritto vivente al servizio delle comunità territoriali particolari – nell'applicazione e talora nella violazione delle norme di diritto privato fissate dagli statuti[5]. Uno studio in questa prospettiva delle fonti notarili arricchirebbe – per Roma, come per altre realtà comunali – la conoscenza dei profili di 'effettività' della fonte statutaria, profili che soprattutto per gli

[4] Sulla fine della *libertas* comunale romana, cfr. A. Esch, *La Roma dei papi, la Roma dei romani. Studi sul tardo Medioevo e sul Rinascimento*, Roma, 2022, pp. 39-66. Il termine *resignatio*, mutuato dal vocabolario giuscanonistico, sembra assumere dalla prospettiva pontificia il significato di una restituzione del *dominium*, più che di una volontaria rinuncia da parte dei romani. È noto come i signori italiani, ad emulazione dei poteri universali, si richiamarono ampiamente alla *plenitudo potestatis* per legittimare l'acquisto del potere. Sul punto cfr. assai utilmente M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in *Quaderni storici*, 44, 2009, pp. 411-441, in partic. pp. 413-414, anche per la bibliografia di riferimento indicata.

[5] Rilevanti spunti di riflessione in argomento – tradottisi in studi applicati alla realtà romana cinque-seicentesca e ai profili dell'agire femminile – si leggono in premessa del libro di S. Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna*: *diritti e patrimoni*, Roma, 2004, pp. 21-22. Sugli studi condotti da questa Autrice, imprescindibili per i profili qui trattati, ampiamente *infra*.

ultimi secoli di vigenza degli statuti non sono stati oggetto di un'adeguata attenzione storiografica[6].

Nelle pagine che seguono ci si soffermerà ad analizzare alcuni profili relativi all'autonomia dispositiva della donna nel diritto municipale romano tra tardo medioevo e prima età moderna, con richiami alle tradizioni giuridiche romana e longobarda, sulle quali la disciplina dell'agire femminile cittadino innestava le proprie radici. La ricostruzione che si proporrà nella seconda parte del testo tornerà utile anche a contestualizzare il *motu proprio* clementino del 1526, provvedimento dal quale il presente contributo ha preso le mosse.

## 1. *Nel* silentium *dello statuto. Alla ricerca della disciplina sulla capacità d'agire della donna nella Roma medievale*

Gli statuti medievali di Roma non contengono norme vòlte a diminuire la capacità della donna *sui iuris* di disporre dei propri beni. Nessuna limitazione è presente né negli *Statuta*

[6] La storiografia statutaria più recente ha affrontato la questione della lunga età di vigenza degli statuti. Ha inserito tra gli obiettivi auspicabili della ricerca il tema dell'effettività delle norme, in specie quelle trasmesse da codici seriori in modo ripetitivo e tralatizio. Gli studi sui singoli ordinamenti territoriali sono in gran parte da svolgere, forse frenati dalla minuziosità e al contempo dall'ampiezza delle ricerche da effettuare sulle fonti della prassi. Un esauriente quadro degli apporti storiografici alla questione della lunga vigenza statutaria è offerto dalle pagine di apertura di P. Grillo, *L'utilizzazione dello statuto. La normativa locale nella documentazione pubblica e privata delle città comunali italiane*, in *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XII^e^-XV^e^ siècle)*, a cura di D. Lett, Roma, 2021, pp. 205-216. Condivisibili osservazioni sull'opportunità di non restringere le ricerche alla sola norma, ma di considerare anche la «complessa catena di produzione del diritto» che agisce dopo la redazione dello statuto, in M. Meccarelli, *Statuti, «potestas statuendi» e «arbitrium»: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*. Atti del Convegno di studio Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. Menestò, Spoleto, 1999, pp. 87-124 (cit. a p. 113). È tornato di recente sulla lunga vigenza dello statuto M. Ascheri, *Gli statuti comunali e il loro intreccio con gli altri ordinamenti normativi*, in *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Atti del Convegno di Sassari, 24-26 novembre 2016, a cura di A. Mattone, P.F. Simbula, Milano, 2019, pp. 57-70: pp. 59-63.

*Urbis* del 1363 – la più risalente redazione statutaria municipale superstite[7] –, né nella riforma statutaria di papa Paolo II del 1469, riforma che adeguò dopo oltre un settantennio gli statuti comunali trecenteschi al regime signorile instaurato dai papi sulla città[8].

Nel silenzio dello statuto, per risalire alle norme che disciplinavano la capacità di agire della donna medievale romana – in particolare, in questo caso, riguardo agli atti di disposizione *inter vivos* del proprio patrimonio – occorre rivolgersi al diritto romano comune. È quasi un'ovvietà affermare che in un sistema integrato di fonti co-vigenti nel *silentium* statutario il diritto comune svolgeva la funzione di diritto completivo[9]. È ne-

[7] La redazione degli *Statuta Urbis* del 1363, promossa dal regime di Popolo che governò la città nel secondo Trecento, rappresenta verosimilmente il più risalente *corpus* normativo realizzato dal Comune romano, dopo oltre due secoli di vita. Il *primus liber de civilibus* di questi statuti, naturale *sedes* della materia qui trattata, non presenta disposizioni limitative della capacità d'agire femminile. Per l'ipotesi di una matrice ampiamente consuetudinaria delle norme contenute nel libro civilistico del 1363, oltre che per la bibliografia di riferimento, sia consentito rinviare a S. Notari, *Statuti di Roma tra governo repubblicano e signoria pontificia*, in *Roma 1347-1527. Linee di un'evoluzione*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma, 13-15 novembre 2017), a cura di M. Miglio, I. Lori Sanfilippo, Roma, 2020, pp. 157-176: pp. 157-159, pp. 162-172. L'edizione del testo in *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma, 1880 (*sed* 1880-1883; d'ora in avanti *Statuti della città di Roma*, 1363).

[8] Il testo della revisione paolina dello statuto del 1469 ci è trasmesso da un incunabolo datato al 1471 attribuito al tipografo tedesco Ulrich Han, nonché da un manoscritto posteriore conservato presso l'Archivio storico capitolino. Per l'esame dei vari aspetti, storici, giuridici, filologici relativi alla riforma del 1469 si rinvia ai saggi di Mario Ascheri, Alessandro Dani, Anna Modigliani, Sandro Notari, Alessandro Pontecorvi premessi al recente volume *Lo statuto del Comune di Roma del 1469 emanato da papa Paolo II*, a cura di A. Modigliani, S. Notari, Roma, 2023, in duplice edizione: Senato della Repubblica - Roma nel Rinascimento. Il volume presenta la traduzione in italiano dello statuto, a cura di Silvano Stanzione.

[9] Rispetto alla formula più diffusa con cui gli statuti dei comuni dell'Italia centro-settentrionale indicavano alla curia cittadina la fonte del diritto completiva da osservare in assenza di una specifica previsione normativa («ius commune ob/servetur»), rileva che lo statuto romano del 1363 specificava che il Senatore e i suoi *iudices* nel silenzio dello statuto («in <casibus> in quibus statuta non disponant») dovevano anteporre il diritto civile romano al canonico («servare et servari facere iura civilia. Et in defectum iurium civilium iura canonica observari»: *Statuti della città di Roma*, 1363, L. III, 9, *De iuramen-*

cessario, pertanto, rivolgere l'attenzione ai libri giustinianei e all'opera interpretativa originale sulle fonti romanistiche condotta dalla scienza giuridica medievale, la quale si assunse, com'è noto, il compito storico di adeguare il diritto romano alla nuova realtà del mondo medievale. Una volta effettuato questo inquadramento dogmatico, si potrà volgere lo sguardo alla prassi: la quale, nello scarno panorama documentario tardomedievale romano, è quasi per intero costituita dalle stipulazioni contrattuali contenute nelle carte dei notai.

Questa traiettoria di ricerca si espone a risultati incerti, ad esiti talvolta di difficile verifica documentale. Si ritiene nondimeno opportuno percorrerla – pur necessariamente in modo rapido – per provare a individuare su quale tradizione giuridica si innestarono le riforme degli statuti capitolini di fine Quattrocento, riforme che recependo i mutamenti intervenuti nella società romana investirono anche il ruolo della donna all'interno della famiglia.

## 2. *Così lontana, così vicina. Uno sguardo all'antica disciplina romanistica della tutela muliebre e al suo declinare nell'età del principato*

Fin dall'epoca arcaica (VIII-IV sec. a.C.) l'ordinamento giuridico romano riconosceva alle donne la possibilità di ereditare beni *ab intestato* dagli ascendenti e dai parenti più prossimi: considerava pertanto le donne capaci di titolarità patrimoniale. In una fase successiva, difficile da collocare nel tempo, le donne acquisirono anche la *testamenti factio* passiva, ossia

*to Senatoris*). Tale formula inverte l'ordine della graduazione delle fonti integrative del diritto adottato negli statuti comunali della maggior parte delle terre della Chiesa e si pone in contrasto anche con la celebre graduatoria di precedenza delle *Constitutiones* albornoziane, che ponevano gli *iura civilia* all'ultimo posto, dopo il diritto canonico: «ultimo iura civilia observentur» (*Aegidianae Constitutiones*, Romae, In aedibus Francisci Priscianensis, 1543, L. VI, 26, *De diversis iuribus et constitutionibus que debent in observantiam prevalere*, f. 147v).

il diritto di essere istituite eredi[10]. Tuttavia, a differenza degli uomini, una volta uscite dalla *potestas* paterna e divenute *sui iuris* le donne passavano dalla *tutela impuberum* a quella perpetua degli *adgnati proximi* – fratelli, cugini, zii paterni – loro successori legittimi, in quanto appartenenti a un'unica *familia communi iure*. Senza il consenso degli agnati-tutori le donne non potevano compiere validamente negozi patrimoniali e quindi disporre dei propri beni. Com'è stato sintetizzato con efficacia, il regime giuridico era il seguente: le donne erano uguali agli uomini in ciò che potevano ricevere, ineguali

[10] Nel corso del Novecento, almeno fino all'ultimo quarto del secolo, la dottrina è stata in prevalenza orientata a non riconoscere l'originaria capacità successoria femminile. Espressero opinioni discordi, già allora, alcune autorevoli voci della scienza giuridica italiana, che attribuirono capacità di succedere e soggettività giuridica alla donna fin dall'era arcaica. Si ricordano, tra questi, S. Perozzi (*Istituzioni di diritto romano*, II, Firenze 1908, ried. Roma, 1928, Milano, 1947, p. 455, rist. Roma, 2002) e Pasquale Voci (*Diritto ereditario romano*, I, *Parte generale*, Milano, 1960², ried. *ivi*, 1967, pp. 75-76: in età decemvirale «non si può … parlare di privilegio del sesso maschile per ciò che riguarda la successione *ab intestato*»). La maturazione del nuovo indirizzo deve moltissimo agli studi di Pierluigi Zannini (sui quali v. *infra*). Da ricordare a metà anni Ottanta del Novecento la netta affermazione, nel contesto di un ampio ragionamento, di Alessandro Corbino: «sin da epoca remotissima, non sembr[a] in alcun modo possibile escludere la esistenza di donne *sui iuris*, ancorché di condizione non paritaria a quella degli uomini»: cfr. A. Corbino, *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *La proprietà e le proprietà. Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985*, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, pp. 3-38: pp. 17-18. Un riferimento alle posizioni espresse da questi due ultimi studiosi – ai quali si rinvia per ulteriori specificazioni sul tema – nel denso contributo C. Venturini, *Variazioni in tema di* tutela mulierum, in *El derecho de familia. De Roma al derecho actual*. VI Congreso Internacional y IX Congreso Iberoamericano, Huelva 2003 de Derecho Romano, a cura di R. López-Rosa, F. Del Pino-Toscano, Huelva, 2004, pp. 803-844: p. 808. Per le ragioni, oggi minoritarie, di quanti sostengono l'incapacità successoria femminile nei secoli più risalenti, e comunque precedenti al III sec. a.C., cfr. per tutti G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Torino, 1989: «La posizione della donna nel diritto romano sembra improntata per lunghi secoli a un'assoluta incapacità non solo nel diritto pubblico ma anche nel diritto privato»; la capacità femminile di succedere è una «posizione raggiunta tardi e a fatica in una società in profondo mutamento» (*ivi*, p. 36). Cfr. anche Id., *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino, 2014³, p. 325.

in ciò che potevano dare[11]. La *tutela mulierum* – questa la denominazione latina dell'istituto – rimase pienamente vigente fino all'epoca classica.

La storiografia romanistica tradizionale – con qualche eccezione – ha ritenuto che all'origine dell'istituto vi fosse l'esigenza prioritaria di proteggere il sesso ritenuto congenitamente debole da facili raggiri[12]. Pierluigi Zannini – lo studioso

[11] Si sono parafrasate le conclusioni del Voci al §I.16, *La condizione della donna*, dell'opera *Diritto ereditario romano*, cit., p. 76. Questo il testo in esteso: «il regime complessivo è dunque il seguente. La donna è eguale agli uomini in ciò che può ricevere. Non è eguale agli uomini in ciò che può dare: qui è sotto la tutela degli agnati in vita, e morta, non può avere altri successori che quelli *ab intestato* (cioè, di nuovo, gli agnati)». Per un approfondimento sulla capacità successoria della donna, in epoca arcaica e successiva, si rinvia alle attente analisi e alle valutazioni anche storiografiche di C. Venturini, *Variazioni in tema di* tutela mulierum, cit., pp. 804-813 (con ampio corredo di riferimenti alla bibliografia settoriale). Utili, anche per gli aggiornamenti bibliografici, due estesi scritti sulla *tutela mulierun*: C. Medici, *Ricerche sulla* tutela mulierum, Dissertazione dottorale, Università degli Studi di Milano-Bicocca - Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, Milano, 2013, pp. 1-363 (*boa.unimib.it/bitstream/10281/42573/5/phd_unimib_055257.pdf*); M.E. Barreiro Morales, *Mujer y Derecho en la antigua Roma. Tutela Mulierum*, Barcellona, 2023.

[12] Com'è noto, le fonti del diritto romano sono ampiamente punteggiate di riferimenti alla congenita debolezza e inferiorità della donna. Tali convincimenti si fondavano su un atavico pregiudizio misogino. Da una primitiva nozione di inferiorità organica, in progresso di tempo dall'epoca preclassica la debolezza fu sempre più assimilata alla limitata capacità di giudizio della donna (*infirmitas consilii*) o all'incostanza di intelletto derivante da una connaturata leggerezza d'animo (*infirmitas animi*). Sul passaggio nel vocabolario giuridico romano da argomenti a sostegno dell'inferiorità attinenti esclusivamente alla sfera biologica («*infirmitas sexus*») «a quella intellettuale, psichica», condensata nell'innovativa espressione gaiana della *levitas animi*, cfr. R. Quadrato, *Infirmitas sexus e levitas animi: il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani*, in Scientia iuris *e linguaggio nel sistema giuridico romano*. Atti del Convegno di Studi Sassari 22-23 novembre 1996, Milano, 2001, pp. 155-194 (con un'utile rassegna delle occorrenze dei termini nei testi giuridici). Per un diverso orientamento, non concorde nel riconoscere una valenza semantica innovativa alla nozione di *levitas* in Gaio, cfr. B. Albanese, Animi levitas *femminile in Gai 1.144 e 190*, in *Annali del Dipartimento di Storia del diritto dell'Università di Palermo*, 48, 2003, pp. 11-15. In età tardo antica un giurista come Paolo ricorreva ancóra all'espressione *sexus infirmitas* nel *Liber singularis de iuris et facti ignorantia*, a lui attribuito, per scusare l'*ignorantia legis* delle donne, equiparate ai minori di venticinque anni (D.22.6.9 pr.). Si questo aspetto si rinvia a M. Frunzio, *L'autorità di Paolo in tema di* error

cui si deve un decisivo avanzamento delle conoscenze in materia – ha chiarito che le limitazioni alle capacità delle donne «lungi dal far capo al preteso criterio giustificativo della debolezza o leggerezza del sesso» non trovano «altra spiegazione che nell'esigenza storica di salvaguardare le aspettative ereditarie degli agnati-tutori»[13]. Con la *tutela mulierum* i tutori si assicuravano che gli atti dispositivi non recassero pregiudizio al patrimonio di beni della famiglia di provenienza, alla quale la donna era considerata ancóra appartenente. Il cómpito era affidato a «coloro stessi che eran destinati a raccoglierlo per effetto della successione *ab intestato*»[14]. Come si constaterà a breve, un'identica *ratio* presiedette alla reintroduzione della tutela muliebre nella Roma rinascimentale.

Tale compressione della libertà d'agire femminile, che rifletteva la struttura patriarcale dell'antica famiglia agnatizia a linearità maschile, perse gradualmente rilevanza già dal II sec. a.C. a séguito di mutamenti profondi nell'economia e nella società romane[15]. Con l'affievolimento dei vincoli agnatizi, con

iuris, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 155, 2023, pp. 607-629: pp. 615-616, p. 623. Prende spunto da un celebre frammento di Ulpiano (D.1.9.1 pr.) il volume di E. Koch, Maior dignitas est in sexu virili. *Das weibliche Geschlecht im Normensystem des 16. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main, 1991, nel quale l'Autrice mette in luce come la ricezione da parte della scienza giuridica, degli umanisti in specie, degli argomenti del diritto romano sull'inferiorità della donna abbia influenzato profondamente i sistemi normativi del XVI secolo.

[13] P. Zannini, *Studi sulla tutela mulierum*, *I. Profili funzionali*, Torino, 1976, p. 8. Dello stesso Autore anche la voce *Tutela (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano, 1992, pp. 305-315: p. 312.

[14] P. Zannini, *Studi sulla tutela mulierum*, cit., p. 12. La tutela muliebre trae dunque origine dalle «fondamentali esigenze di sopravvivenza e difesa dell'organismo familiare» (*ibidem*), destinato a perpetuarsi, con il suo patrimonio, attraverso la discendenza maschile. Prendendo a prestito le icastiche espressioni con cui Silvio Perozzi ha sintetizzato questo profilo, il pericolo era che la donna, «fatta *sui iuris*, si giovasse della sua indipendenza a danno degli interessi della gente e della parentela agnatizia in cui era per non provvedere che agli interessi suoi»; cfr. S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*, I, Firenze, 1906, p. 322.

[15] Si veda, per tutti, L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, p. 51: «un istituto che già a partire dal II sec. a.C. ha certamente cominciato a perdere molta della sua forza, ma che soprattutto nel principato viene a perdere definitivamente ogni rilevanza».

il processo di contrazione degli aggregati familiari che acquistarono sempre maggiore autonomia, con la progressiva dissoluzione delle *gentes* – che si compì definitivamente in età imperiale – non v'era più ragione di conservare la vecchia tutela muliebre la quale, svuotata progressivamente di significato, dall'età di Diocleziano perse importanza. La testimonianza critica del giurista Gaio in un celebre passo delle *Institutiones* (II sec. d.C.) ci offre un riscontro prezioso in questo senso[16].

L'autonomia patrimoniale della donna *sui iuris*, «già ampia sul finire della repubblica, era destinata a rinsaldarsi ancora nel principato»[17].

Unica significativa limitazione residua alla libertà d'agire della donna *sui iuris* era costituita dal divieto imposto alle donne di intercedere *pro aliis*, ossia di farsi garanti del debito altrui. Tale divieto, introdotto dal senatoconsulto Velleiano (del 46 d.C. o di poco successivo), confluì in D.16.1.2.1. Peraltro, l'intero primo titolo del sedicesimo libro del Digesto è dedicato al s.c. Velleiano, provvedimento che ha suscitato un acceso dibattito storiografico, polarizzato tra chi ne ha sottolineato la funzione di escludere la donna da attività ritenute prettamente virili e chi ne ha evidenziato la natura protettiva del patrimonio femminile da abusi o raggiri.

La questione assume in questa sede un certo rilievo. Gli atti notarili romani del tardo medioevo testimoniano una prassi diffusa: le donne all'atto della stipula dei contratti erano spesso indotte a rinunciare ai benefici garantiti dal provvedimento

[16] Secondo il giureconsulto romano la *tutela mulierum*, risalente al remoto *ius civile*, non era giustificata dalla *animi levitatem* («magis speciosa videtur quam vera») ed era anacronistica, perché le donne godevano da tempo di autonomia patrimoniale e gestivano autonomamente i propri affari. La presa di posizione di Gaio è contenuta in un celebre passo delle *Institutiones* (Gai. 1, 190). La storiografia si è a lungo divisa sul significato da attribuire ai passi in cui Gaio contesta la *tutela mulierum* (in partic. Gai. 1, 144 e 190). Da ultimo gli studiosi sono pervenuti alla conclusione che la contestazione gaiana alla *ratio* discriminatoria della donna pubere e *sui iuris* esprimesse un convincimento diffuso nella cultura giuridica romana della sua epoca.

[17] F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, p. 17. Per approfondire il tema, si rinvia, per tutti, all'ormai ormai 'classico' volume di L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, cit.

senatorio tramite apposite clausole di rinuncia[18]. Di tale pratica si tratterà più in dettaglio nel séguito.

Non resta che trarre delle prime conclusioni. Nell'arco di secoli che dall'età Antonina di Gaio giunge al tardo Impero, la tutela muliebre scomparve, quantomeno formalmente. Di essa non recano traccia né il codice di Teodosio (438), né la compilazione di Giustiniano (529-534). Fatta eccezione per il s.c. Velleiano, le *leges* giustinianee in vigore in Italia dal 544 esclusero ogni vincolo alla capacità di agire della donna *sui iuris*, quantomeno sotto il profilo del potere di autonoma disposizione patrimoniale. Non va dimenticato, tuttavia, che il matrimonio imponeva alla donna (come al marito) di soggiacere ad alcune regole. Anche su questo aspetto si tornerà nelle pagine che seguono.

## 3. *Nelle carte dei notai. La capacità d'agire femminile nel tardo medioevo romano*

È giunto il momento di fare ritorno alla Roma tardomedievale. Dopo aver ripercorso – sia pure in modo cursorio – il processo che dall'età arcaica portò il diritto tardoimperiale romano a riconoscere piena capacità patrimoniale alle donne *sui iuris*, constatato altresì che lo statuto cittadino del 1363 non poneva limiti alle capacità femminili di disporre dei propri beni, non resta che volgere lo sguardo alla prassi notarile cittadina. Dal 'diritto vivente' dei protocolli dei notai si possono attingere informazioni dirette sulle capacità delle donne *sui iuris* capitoline di disporre delle proprie sostanze. Grazie a questi atti, si potrà anche valutare in che modo il diritto romano – con i suoi princìpi e le sue regole – continuasse in questa mate-

[18] Il s.c. Velleiano concedeva alla donna di esperire una *exceptio* per revocare il vincolo obbligatorio sorto in virtù del contratto e respingere l'azione dei creditori.

ria ad essere interlocutore del diritto cittadino, nel luogo della sua primitiva vigenza[19].

Un'indagine condotta a campione su alcuni protocolli notarili del secondo Trecento – epoca alla quale risalgono i più antichi strumenti romani pervenuti – consente di trarre qualche utile spunto di confronto con la normativa statutaria cittadina.

Scorrendo il protocollo del notaio Antonio Goioli *Petri Scopte* del 1365 ci si imbatte in varie figure femminili che dispongono in prima persona dei propri beni in contratti di compravendita, donazione, *depositum*, *datio*, *locatio* e rilasciano *quietationes*[20]. Le imbreviature del Goioli confermano che le donne romane, vedove o innutte, non erano soggette ad alcuna limitazione nella capacità di agire: negli atti non vi è menzione del consenso di agnati né di autorizzazioni del giudice.

Ad esempio, Perna, vedova di Tomarozio Ceville, diede in locazione un magazzino scoperto nel foro del Campidoglio senza il preventivo consenso di alcuno («sua bona propria et spontanea voluntate, locavit»)[21]; lo stesso vale per Andrea, vedova di Bartelluzio de Marrance, che approvò il trasferimento per vendita a terzi del dominio utile di una sua vigna fuori porta Appia, percependo una somma a titolo di laudemio[22]. Viceversa, nello stesso protocollo gli atti stipulati da donne coniugate sono sempre accompagnati dal previo consenso dei mariti alla formazione del negozio giuridico. È il caso di Francesca del rione Ponte, moglie di Cecco *Matalicchi*, che vendette una vigna di sua proprietà dopo aver ottenuto il consenso del marito («cum consensu voluntate auctoritate et mandato dicti Cecchi

[19] Sui rapporti tra normativa statutaria romana e legislazione tardo imperiale – in specie novellare – sugli *iura personarum* e, in specie, i diritti successori dei figli naturali e delle 'femmine' nel sistema dotale, sia consentito rinviare a S. Notari, *I marginali nella normativa statutaria medievale romana. Appunti storico-giuridici*, in *Figure ai margini: nella storia, nell'arte, nella letteratura (Roma e dintorni, XV-XVI secolo)*, a cura di G. Crimi, A. Esposito, Roma, 2021, pp. 81-100.

[20] *Il protocollo notarile di* Anthonius Goioli Petri Scopte *(1365)*, a cura di R. Mosti, prefazione di J.-C. Maire Vigueur, Roma, 1991.

[21] *Ivi*, n. 61, pp. 101-102 (28 maggio 1365).

[22] *Ivi*, n. 153, pp. 259-260 (15 dicembre 1365).

viri sui»)[23]. Anche Massibilia, moglie di Giannuzzo *de Carnelevare*, cedette i frutti di un canneto fuori porta San Pancrazio di cui era comproprietaria con il consenso del marito[24]. Violante del rione Parione, moglie di Antonio di Benevento, alienò il dominio utile di un suo esteso vigneto con l'impegno a procurarsi quanto prima il consenso del coniuge[25].

Numerosi esempi si traggono anche dagli altri protocolli esaminati. In quelli del notaio Paolo *de Serromanis* (dal 1359 al 1387), vediamo Bona, vedova di Buzio marmista del rione Pigna, alienare in piena autonomia nel 1364 il dominio utile di una casa di proprietà degli Orsini di Campo dei Fiori[26]. Mentre Fiore, moglie di Giorio Vani taverniere del rione Pigna, vende nel 1366 una casa con portico di sua proprietà «cum consensu, voluntate, licentia et mandato» del marito[27].

Il notaio Giovanni di Niccolò, del quale si conservano i protocolli degli anni 1348-1379, stipula nel 1348 senza riferimento ad alcun consenso l'atto con il quale *domina Iacoba*, figlia del defunto Cola *Bartellutii*, presumibilmente innutta, dona a Giovanna una porzione di un macello nel rione Monti del quale è comproprietaria[28]. Lo stesso notaio, viceversa, per la stipula nel 1363 della *pax* che risolse una controversia successoria tra le *domine Gemma et Iacoba* di Ostia, rimessa agli àrbitri, regi-

[23] *Ivi*, n. 107, pp. 183-186 (24 agosto 1365).

[24] *Ivi*, n. 7, p. 12 (2 febbraio 1365).

[25] *Ivi*, n. 127, pp. 210-212 (20 settembre 1365).

[26] La trascrizione degli inediti protocolli di *Paulus de Serromanis (1359-1387)*, effettuata da Renzo Mosti, è caricata nella sezione *Testi in rete* del sito della Società Romana di Storia patria (*srsp.it/index.php/testi-in-rete/*). I protocolli notarili del *de Serromanis* sono conservati presso l'Archivio Storico Capitolino, Notai, Sez. I, voll. 649/4-14 e 650. L'atto *de quo*: 649/7 (1364), n. 57, pp. 129-130 (10 ottobre 1364).

[27] *Ivi*, 649/8 (1366), n. 124, pp. 226-227 (11 dicembre 1366). Nei protocolli del *de Serromanis* si susseguono numerosi atti di nomina di procuratori da parte delle donne *sui iuris* e vari atti attestanti la loro attività creditizia: quelli stipulati da donne coniugate presentano sempre la formula autorizzatoria del coniuge.

[28] *I protocolli di* Iohannes Nicolai Pauli*, un notaio romano del '300 (1348-1379)*, a cura di R. Mosti, Roma, 1982, n. 54, p. 35: vol. 1236 (31 agosto 1348). I protocolli sono conservati in ASRm, *CNC*, voll. 1236, 849, 1163.

stra nell'atto il consenso dei due mariti alla stipula[29]. Anche i contratti rogati da Marino di Pietro *Milçonis* (1357)[30], Lorenzo Staglia (1372)[31], Francesco di Stefano Capogalli (1374-1386)[32] sono conformi alla prassi notarile accertata in materia di consensi e di libertà patrimoniale delle donne romane.

Gli atti notarili consultati mettono in luce, inoltre, che le donne romane, di là dal loro stato civile, sottoscrivevano regolarmente nei loro negozi patrimoniali una clausola preventiva di rinuncia ai benefici in loro favore previsti dal s.c. Velleiano. Le stipulanti, infatti, esperendo la *exceptio senatus consulti Velleiani* potevano revocare le obbligazioni contratte, invalidandole. Per stare a un solo esempio, la ricordata Perna, locatrice di un magazzino nel foro capitolino, «renumptiavit auxilio Velleiani senatus consulti pro mulieribus introducto», dopo essere stata informata dal notaio sul contenuto e i benefici del provvedimento («de ipso auxilio prius per me eundem notarium certiorata quid sit et quid dicat»)[33].

---

[29] *Ivi*, n. 375, p. 160 (4 aprile 1363).

[30] Ad esempio, Scotta, vedova di Meolo macellaio del rione Monti, dispone liberamente delle sue sostanze dotali per svolgere attività creditizia; cfr. *Il protocollo di* Marinus Petri Milçonis *(1357)*, trascritto da Renzo Mosti in *Testi in rete* del sito della Società Romana di Storia patria (*srsp.it/index.php/testi-in-rete/*), n. 26, p.10. Il protocollo è conservato in ASRm, *CNC*, vol. 1236.

[31] La *nobilis domina* Abbondanza, vedova di Pietro di Erminio, loca a mastro Giovanni calzolaio «sua bona, propria et spontanea voluptate» un palazzo nel rione Arenula; cfr. *Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372)*, a cura di I. Lori Sanfilippo, Roma, 1986, n. 94, p. 107 (29 maggio 1372). Il protocollo è conservato in ASRm, *CNC*, vol. 1703.

[32] Maria vedova di Andrea Fresolone, il figlio Nardo e Bona vedova di Giovanni di Falcone del rione Trevi vendono al notaio Lello Capogalli 10 rubbia di spelta, alla misura romana, senza alcuna autorizzazione o consenso; mentre Nutula del rione Trevi, moglie di Paolo Tasche, vende il mosto della sua vigna «cum consensu et voluntate dicti Pauli viri sui»; cfr. *Un notaio romano del Trecento. I protocolli di Francesco di Stefano de Caputgallis (1374-1386)*, a cura di R. Mosti, Roma, 1984, n. 539, p. 421 (7 maggio 1382); n. 207, p. 159 (5 marzo 1378).

[33] Cfr. *Il protocollo notarile di* Anthonius Goioli Petri Scopte *(1365)*, cit., n. 61, pp. 101-102 (28 maggio 1365). La formula di rinuncia all'*auxilium* (o *adiutorium*) del s.c. Velleiano utilizzata dal Goioli era comunemente impiegata dagli altri notai rogatari capitolini del campione considerato, talvolta accompagnata dalla precisazione – come s'è constato nel testo – *pro mulieribus introducto*, o *in favorem mulierum introducto*.

Nella documentazione notarile esaminata le rinunce sono frequentissime. Il tentativo di neutralizzare gli effetti del s.c. Velleiano conferma – tra l'altro – che la prassi riteneva vigente e applicabile la legislazione trasmessa dalla compilazione giustinianea. La clausola di rinuncia, inserita nel contratto al fine di rafforzarne la stabilità, mirava a prevenire ripensamenti futuri delle stipulanti e quindi potenziali controversie in merito all'esperibilità dell'*exceptio* o sulla nullità *ipso facto* di alcune tipologie di obbligazioni contratte dalle donne[34]. Le clausole di rinuncia, com'è evidente, comprimevano i diritti di tutela delle donne[35].

L'esame degli atti notarili medievali romani conferma, pertanto, che le donne *sui iuris*, sia vedove che nubili, godevano di autonomia patrimoniale in linea con la tradizione romano-giustinianea. Esse potevano disporre liberamente dei propri

[34] L'impego della clausola notarile di rinuncia preventiva era diffuso nell'Italia medievale, soprattutto nei territori in precedenza sottoposti al dominio bizantino ('romanici'). Utili informazioni in C. Fenu, *La clausola giuridica di rinuncia ai benefici del senatoconsulto velleiano e la tutela pupillorum materna in un documento inedito dell'Archivio notarile antico di Udine*, in *Metodi e Ricerche*, n.s., 33, 2014, 1-2, pp. 3-14. Sulla sopravvivenza del s.c. Velleiano nella prassi giuridica medievale italiana, sull'importanza attribuitagli dai glossatori e sul suo impatto sulla condizione femminile, si rimanda a F. Theisen, *Die Bedeutung des SC Velleianum in der Rechtspraxis des Hochmittelalterse*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung)*, 122, 2005, pp. 103-137; si v. inoltre, S. Wagner, *Die rechtstatsächliche Aussagekraft rechtshistorischer Quellen am Beispiel der mittelalterlichen Rezeption des Senatus Consultum Velleianum*, in *Rechtskultur*, 2013, 2, pp. 1-10, con la bibliografia citata alle ntt. 43 ss. La dottrina giuridica, a far capo dai glossatori, definì in modo non uniforme le fattispecie alle quali si poteva applicare l'*exceptio Senatus consulti Velleiani*, lo strumento giuridico che consentiva alle donne di invalidare gli atti con cui si erano obbligate.

[35] Ricorda Ennio Cortese che nel Regno di Napoli la prammatica del 1543 vietò il ricorso alla rinuncia al s.c. Velleiano «al fine di reprimere la furbizia e la cupidigia dei mariti», che soddisfacevano i loro creditori con i beni delle mogli: E. Cortese, *Un personaggio in cerca di autore. La compilazione giustinianea nel medioevo*, in *Diritto@Storia*, 2004, 3, § 10 (*www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Cortese-Compilazione-giustinianea-medioevo.htm*). Un cenno ai provvedimenti regi che nella Francia del Cinquecento abolirono la rinuncia al s.c. Velleiano in M. Ascheri, *Donne e patrimoni in età moderna. Ascheri legge Feci*, in *Storica*, 2005, 11, n. 32, pp. 169-177: pp. 171-172.

beni o nominare a questo fine dei procuratori senza necessità di alcuna autorizzazione. Quantomeno sotto il profilo formale.

Gli stessi protocolli dei notai dimostrano chiaramente come l'antica potestà tutoria degli agnati sulle donne coniugate fosse stata soppiantata da quella del marito, il cui consenso era indispensabile per la validità di qualsiasi negozio giuridico, anche in assenza di una espressa previsione normativa statutaria.

Benché lo statuto romano del 1363 non ne faccia menzione, la documentazione notarile pone dunque in luce il diffuso controllo esercitato dal marito sugli atti dispositivi della moglie, la quale non poteva obbligarsi né compiere atti giuridici rilevanti senza il suo consenso. L'istituto dell'autorizzazione maritale, affermatosi nell'Italia medievale, era un'eredità della tradizione giuridica longobarda: il marito svolgeva le funzioni che nella società longobarda erano esercitate dal mundoaldo. L'istituto era penetrato nelle consuetudini locali, nelle prassi giuridiche cittadine e fu ampiamente recepito, com'è noto, dagli statuti comunali[36].

[36] Occorre peraltro ricordare, nel contesto di questo contributo, che riguardo alla capacità d'agire della donna e in specie di disporre dei propri beni, il diritto longobardo non distingueva tra donne coniugate e non coniugate: la donna, ancorché libera (*frea*) passava infatti, con il matrimonio, dal mundio paterno a quello maritale, restando sempre sotto la *potestas virorum* o regia. A differenza della donna romana, la donna longobarda non poteva mai essere *selbstmundia*, quindi non poteva obbligarsi senza l'assistenza del mundoaldo e doveva altresì «notificare la cosa ai parenti» (F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza*, Milano-Torino-Firenze, 1895, p. 11). L'autorizzazione maritale incontrò un'enorme fortuna, che travalicò l'età del diritto comune, giungendo sino alla contemporaneità. Tale diffusione ha indotto gli studiosi a dedicare un'attenzione preponderante a questo istituto rispetto a quella riservata all'istituto 'gemello' della *tutela mulierum*. Per la bibliografia di riferimento sull'autorizzazione maritale, si rinvia, per tutti all'apparato di note in V. Crescenzi, *L'autorizzazione maritale e il problema storico della capacità della donna coniugata di disporre dei propri beni*, in *Mujeres y Derecho. Un perspectiva histórico-jurídica*. Encuentro de historiadores del Derecho, Barcelona, 26-27 de noviembre de 2014, a cura di F.L. Pacheco Caballero, Barcelona, 2015, pp. 128-185. Per un approfondimento del dibattito dottrinale sull'istituto sia nel periodo precedente sia in quello successivo all'entrata in vigore del codice civile del 1865, si rimanda al lavoro di M.R. Di Simone, *Le discussioni sui diritti delle donne per il codice civile unita-*

Oltre alla *potestas* del marito-mundoaldo, anche il regime patrimoniale dotale, di origine romana, adottato dalle famiglie nella società comunale, imponeva limiti all'autonomia dispositiva delle donne coniugate. La disciplina di *ius commune*, che apportò delle innovazioni a quella romano-giustinianea, impediva alla moglie di disporre dei beni dotali e parafernali apportati alla nuova famiglia. Il *dominium* di questi beni era attribuito infatti al marito, non senza alcune *dissentiones* tra i *doctores* civilisti nel mondo scolastico bolognese[37].

Si può affermare, in modo un po' schematico, che generalmente nella società comunale le limitazioni alle capacità dispositive femminili imposte dalla famiglia acquisita – e in specie dal marito, capo e figura preminente dell'aggregato domestico – avevano sostituito quelle dei tutori consanguinei della

*rio*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari, Bologna, 2014, pp. 95-121. Sul mundio c'è una bibliografia sterminata. Basti qui il rinvio a due classici della letteratura storico-giuridica italiana: F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con particolare riguardo all'Italia*, II, *La famiglia*, Città di Castello-Roma, 1914², in partic. per il mundio la Sezione III (pp. 106-295); E. Cortese, *Per la storia del mundio in Italia*, in *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche*, 8, 1955-1956, pp. 323-474 (ora anche in Id., *Scritti*, a cura di I. Birocchi, U. Petronio, II, Spoleto, 1999, pp. 1139-1165).

[37] Come hanno messo in luce studi fondamentali di Manlio Bellomo, il controllo maritale era esercitato su una parte specifica del patrimonio femminile: i beni dotali. Nel corso del medioevo dote e beni parafernali pervennero nel *dominium* del marito e scomparve la distinzione romanistica tra l'una e gli altri. Il diritto romano giustinianeo distingueva nettamente queste due categorie di beni che la moglie apportava alla nuova famiglia. Dalla seconda metà del sec. XII e soprattutto nel corso del sec. XIII la scienza giuridica avvicinò progressivamente il regime della dote e quello dei *paraferna*, aderendo a una tendenza in corso nella società comunale, ben testimoniata dai capitoli statutari. Cfr. M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, 1961, in partic. cap. IV, pp. 131-142. Come è stato ben ricostruito, direttamente sugli scritti degli interpreti medievali del diritto romano, «fin dai tempi della Scuola di Bologna, o, almeno, della glossa accursiana» furono allineate «tre specie di beni della donna: *dotales*, *paraphernales et aliae res*: queste ultime *res* sono quelle che rimangono nella piena ed esclusiva potestà della *mulier*»; cfr. V. Crescenzi, *L'autorizzazione maritale*, cit., pp. 164-167. Sulla *exclusio propter dotem* nella tradizione statutaria medievale romana (*Statuta Urbis*, a. 1363, L. I, 98) alcune note in S. Notari, *I marginali nella normativa statutaria medievale romana*, cit., pp. 84-87, dove è indicata la bibliografia di riferimento.

famiglia agnatizia. Nel mutato assetto della famiglia, da patriarcale a nucleare, restavano immutate le esigenze di salvaguardare l'integrità del patrimonio e le aspettative ereditarie dei familiari, sempre a discapito dei diritti femminili. La questione, come si vedrà a breve, è tuttavia più complessa e sfugge ad ogni tentativo di risolverla in uno schema semplificatorio.

## 4. *Varietà di vincoli, di precetti, di combinati: legislazioni statutarie a confronto*

Nel 1910 Vittorio Scialoja, nella relazione pronunciata *de iure condendo* in Senato per l'abolizione dell'autorizzazione maritale, ricordava che in Italia la tradizione del diritto giustinianeo era stata piuttosto favorevole «alla piena capacità della donna nubile o maritata, relativamente al diritto privato patrimoniale», salvo le poche eccezioni introdotte dal s.c. Velleiano. L'influenza del diritto germanico – proseguiva lo studioso – si faceva sentire negli statuti comunali, in parecchi dei quali era richiesta l'autorizzazione al marito per le obbligazioni contratte dalla moglie. In altri, «s'imponevano alle donne maritate le formalità e i consensi dei parenti e dei giudici richiesti per gli atti dei minorenni»[38]. Scialoja individuò e distinse con efficace sintesi i due indirizzi della legislazione statutaria in materia di diritti patrimoniali delle donne. Adottati in deroga al diritto romano comune, i due indirizzi riflettevano i diversi assetti maturati localmente dalla famiglia in età comunale: da un lato la forma dell'autorizzazione marita-

[38] Cfr. V. Scialoja, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo, 1910, pp. 663-669, testo ripubblicato in Id., *Studi giuridici*, III (diritto privato), I parte, Roma, 1932, pp. 133-140 (da cui si cita), con aggiunta del discorso – pronunciato in Senato il 20 dicembre 1912, per lo svolgimento della proposta di legge – nel quale l'insigne romanista e legislatore richiama le radici germaniche dell'istituto, pervenuto nel codice civile italiano (art. 134 c.c. 1865) «attraverso le consuetudini francesi» recepite dal «codice Napoleone» imitato dagli Stati preunitari (*ivi*, p. 137). Lo scritto scialojano è opportunamente richiamato in V. Crescenzi, *L'autorizzazione maritale*, cit., p. 156.

le, dall'altro quella del ritorno alla tutela muliebre esercitata sulla donna da congiunti della famiglia d'origine.

Le mirate indagini comparative sulla legislazione statutaria italiana svolte da vari studiosi confermano la varietà delle situazioni cui fa riferimento l'intervento scialojano: ciò vale tanto per gli studi più risalenti condotti da Francesco Schupfer e da Pasquale del Giudice – significativi anche se basati su un ristretto numero di esemplari statutari censiti[39] –, quanto per quelli più recenti e analitici svolti da Simona Feci, che si addentra nell'esposizione della «geografia del vincolo» tra «padre e marito», e da Victor Crescenzi[40].

Le indagini di questi studiosi hanno messo in luce per gli statuti del Due-Trecento – tra i molti esempi di testi statutari che si potrebbero proporre – che a Pavia (seconda metà sec. XIV) la donna coniugata non poteva disporre tra vivi dei suoi beni senza la *licentia* del marito e di «duorum suorum attinentium masculorum maiorum etate vigintiquinque annorum»[41]. Viceversa, secondo gli statuti di Cremona, di Casalmaggiore (modellato su quello di Cremona) e di Viadana (sec. XIV), la *mulier* poteva *contrahere* liberamente sui suoi beni extradotali (ossia, esclusa la donazione nuziale e la dote, «de aliis rebus ad se legitime pertinentibus»)[42]. Anche a Venezia – sempre conformemente alla disciplina di diritto comune – il celebre *Statutum novum* di Jacopo Tiepolo (1242) attribuiva alla donna coniugata piena capacità di disporre dei propri beni extradotali (cap. I, 39)[43]. A Siena il Costituto volgarizzato del

[39] F. Schupfer, *L'autorizzazione maritale. Studii sugli statuti municipali italiani*, in *Pel cinquantesimo anno dell'insegnamento del professore Francesco Pepere*, Napoli, 1900, pp. 5-11; P. Del Giudice, *L'autorizzazione maritale e il progetto Sacchi*, in *Rendiconti della Accademia dei Lincei*, Classe di Scienze morali, XXVIII, Roma, 1919, seduta 16 mar. 1919, pp. 147-160; gli esempi tratti dalla legislazione statutaria alle pp. 153-154.

[40] S. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, cit., alle pp. 29-39 e V. Crescenzi, *L'autorizzazione maritale*, cit.; gli esempi tratti dalla legislazione statutaria alle pp. 162-179.

[41] P. Del Giudice, *L'autorizzazione maritale*, cit., p. 154. Analoga la situazione a Voghera, Acqui e Benevento (*ibidem*).

[42] *Ibidem*.

[43] Cfr. V. Crescenzi, *L'autorizzazione maritale*, cit., pp. 168-172. Lo studioso perviene a tale conclusione a séguito di convincenti argomenti *per obver-*

1309-1310 vietava alla «femina, poscia che sarà maritata» atti dispositivi delle sue sostanze dotali (tra cui *donagion[i]* e *vendit[e]*) senza il *consentimento* maritale, lasciando intendere che per il restante patrimonio la donna avesse piena autonomia dispositiva[44].

Diversa la situazione che si prospetta a Treviso, dove lo statuto carrarese del Comune (1385) consentiva alla donna di alienare e obbligare i suoi beni extradotali previa autorizzazione del podestà «et cum consensu duorum proximiorum masculorum ipsius mulieris» o in loro assenza di due congiunti di sesso femminile (L II, 7): l'ordinamento trevigiano richiedeva dunque il consenso a due consanguinei della donna e non al marito – che rimaneva estraneo all'atto – con l'evidente fine di consentire alla famiglia d'origine di continuare a sorvegliare gli atti dispositivi della donna coniugata[45].

La singolare disciplina dello statuto trevigiano, rivelatrice della variegata gamma delle soluzioni adottate localmente, consente di spostare – brevemente – l'attenzione agli statuti comunali che assegnavano responsabilità contrattuali ai consanguinei, ponendo le premesse per quel «cambio di paradigma», com'è stato detto, con il quale si tornò ad estendere all'«intero arco di vita della contraente» il limite alla capacità di agire, come nell'antica tutela muliebre romana[46].

Il consenso dei consanguinei alle disposizioni femminili riguardanti beni extradotali è previsto, ad esempio, negli statuti medievali di Albenga (1288) e di Tortona (1287), in cui

---

*sionem*, in assenza di un'espressa previsione statutaria. Analoga a quella di Venezia la disciplina degli statuti di Padova (sec. XIII, cap. 584).

[44] *Ivi*, p. 177.

[45] *Ivi*, pp. 173-174. Cfr. *Gli Statuti del Comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, II, a cura di B. Betto, Roma, 1986, p. 385.

[46] S. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, cit., p. 33. L'approfondita analisi dei testi statutari della penisola italiana del periodo compreso tra il tardo medioevo e la prima età moderna ha permesso a questa studiosa di elaborare due carte tematiche che identificano e classificano le *Disposizioni sui contratti delle donne negli statuti italiani dei secc. XIII- XIV* (Carta 1) e *dei secc. XV-XVII* (Carta 2) (*ivi*, pp. 63-64).

le donne vengono assimilate ai minori[47]. Nel corso del Quattro-Cinquecento si incrementa nei codici statutari la presenza di norme che sottopongono l'agire femminile, e in particolare i negozi di attribuzione patrimoniale, al previo consenso dei componenti (quasi esclusivamente) maschili della famiglia d'origine, aggiungendosi alle preesistenti autorizzazioni maritali. Il comune indirizzo statutario si manifesta molto chiaramente nei territori dello Stato della Chiesa. Dapprima si afferma in modo autonomo in alcuni centri urbani anche importanti, come Ancona (1460, II, 43). Successivamente si afferma per impulso della legislazione pontificia, allorché varie comunità locali della Marca anconetana mutuarono nei loro statuti il precetto che il cardinale legato Rodolfo Pio da Carpi aggiunse alle trecentesche Costituzioni egidiane (le *Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae*, destinate com'è noto alle sole Marche) con la riforma approvata da papa Paolo III il 10 settembre 1544. L'*additio* carpense al capitolo 25 del quinto libro delle Costituzioni egidiane («Quae forma sit servanda in alienationibus et contractibus minorum»), estendeva alle donne le *solemnitates* già previste per i negozi patrimoniali dei minori («eandem formam servari volumus et mandamus in contractibus mulierum, etiam maiorum et in quibuscunque contractibus donationum, bonorum et iurium»), con l'abituale ed espressamente dichiarata finalità «ad obviandum fraudibus», probabile calco della riforma romana del 1494[48]. Della quale è giunto il momento di trattare.

[47] *Ivi*, p. 33. Lo statuto ingauno del 1288 (L. II, 61) stabiliva, in modo esemplare, una distinzione tra le formalità richieste per i negozi patrimoniali relativi ai beni personali della donna maggiorenne (*de rebus parafernalibus suis sive extradotalibus*) e quelle relative ai beni dotali. Nel primo caso, era necessario il previo consenso del marito, se la donna era coniugata, e il parere di due stretti congiunti o vicini di casa (*propinquorum vel vicinorum*). Per i beni dotali, invece, era richiesto l'intervento anche del podestà o del giudice comunale, come per il minore (*minor masculus*); cfr. *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. Costa Restagno, Genova, 1995, pp. 272-273.

[48] Cfr. S. Feci, P*esci fuor d'acqua*, cit., p. 41. L'Autrice analizza in dettaglio gli adeguamenti degli statuti comunali di varie località alla nuova disciplina introdotta dalla novellazione carpense. Il testo del capitolo riformato fu pubblicato nell'edizione delle Costituzioni del 1545, realizzata su incarico dello stesso legato; cfr. *Aegidianae constitutiones recognitae, ac novissime impres-*

## 5. *Le riforme del 1494 e del 1521 degli* Statuta Urbis*: la riemersione della tutela muliebre nella Roma del Rinascimento*

Fino alla pubblicazione della nuova edizione degli *Statuta Urbis* del Guillery (anni 1519-1523), la normativa statutaria romana non prevedeva limitazioni alla capacità delle donne di disporre liberamente dei propri beni[49]. Tuttavia, già da quasi un trentennio un provvedimento legislativo di papa Alessandro VI aveva introdotto modifiche significative. Nel 1494 papa

---

*sae,* Romae, D. Hieronyma de Cartulariis excudebat, 1545, p. 130rv. La riforma non imponeva l'estensione del nuovo precetto fuori dalla Marca anconetana, come dimostra l'assenza di limitazioni alla capacità dispositive femminili negli statuti di Perugia e di Bologna (*ibidem*). La questione dell'estensione territoriale fuori dalla Marca dell'*additio* carpense, a lungo dibattuta dalla dottrina, trova una risposta definitiva nelle parole di Giovanni Battista De Luca: nel 1673, nel capitolo *Delle alienazioni e de' contratti delle donne* del suo *Dottor Volgare*, il celebre giurista precisa che il precetto relativo alle donne fu introdotto dal cardinale Pio da Carpi nella «Costituzione fatta dal cardinal Egidio Albornozzo» nella sua qualità di «legato della sola provincia della Marca» e in assenza di alcun provvedimento di estensione esso «non ha luogo fuori della detta provincia»; cfr. G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, nelle cose più ricevute in pratica*, Roma, Nella stamperia di Giuseppe Corvo, 1673, Libri I-XV: VII, pars III, n. 7, pp. 95-96. Sulla riforma carpense si veda sempre E. Hoffmann, *Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Konstitutionen*, Berlin 1989 e inoltre, anche per ulteriore più aggiornata bibliografia, M. Al Kalak, *Pio, Rodolfo*, in *DBI*, LXXXIV, Roma, 2015, pp. 94-98.

[49] *Statuta et novae reformationes Urbis Romae eiusdemque varia privilegia a diversis romanis pontificibus emanata in sex libros divisa novissime compilata*, Romae, apud Stephanum Guillereti, 1519-1523, 3 voll. (d'ora in avanti *Statuta et novae reformationes Urbis Romae*). Sul tipografo Stefano Guillereto (Étienne Guillery), nativo di Lunéville, cfr. la voce di M. Ceresa in *DBI*, LXI, Roma, 2003, pp. 495-498. Sulla complessa vicenda della riforma degli *Statuta Urbis* avviata nel 1518 e sulla scelta di non predisporre un *corpus* unitario di norme, ma di aggregare tre nuovi libri ai tre originari delle redazioni medievali, cfr. M.L. Carlino, *Tradizione e rinnovamento negli statuti comunali della Roma pontificia nella prima età moderna*, in *Gli statuti del Lazio meridionale. Confronti peninsulari ed europei.* Atti del convegno Anagni 1-3 dicembre 2022, a cura di G. Giammaria, S. Notari, pref. di M. Ascheri, concl. di M. Caravale, Anagni, 2023, pp. 379-391, in partic. il §3, *La prima fase (1518-1540)*, pp. 381-384. La data di pubblicazione dei volumi (dal 1519 al 1523) non segue l'ordine dei libri. I libri I-III dello statuto furono pubblicati nel 1523, il libro IV (presumibilmente) nel 1521, il libro V nel 1521, il libro VI nel 1519.

Borgia, signore della città, incaricò una commissione di «addere, corrigere, mutare, interpretari et declarare» gli statuti municipali paolini del 1469, dando avvio a un processo di riorganizzazione del sistema normativo romano[50]. La commissione, istituita con il *Mandatum facultatis condendi statuta* del 1° marzo 1494, era composta da ufficiali municipali – conservatori *Camere alme Urbis* e caporioni – e da un collegio di quattordici cittadini, tra cui figuravano esponenti di spicco del ceto forense romano[51]. Le *Reformationes et nova statuta* emanate

[50] Su queste vicende è sempre utile consultare P. Pavan, *I fondamenti del potere: la legislazione statutaria del Comune di Roma dal XV secolo alla Restaurazione*, in *Roma moderna e contemporanea*, 1996, 4, pp. 317-335. Per il comune capitolino nel corso del pontificato borgiano, Ead., *Il Comune di Roma al tempo di Alessandro VI*, in *Roma di fronte all'Europa al tempo di Alessandro VI*, Atti del Convegno Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999, a cura di M. Chiabò, S. Maddalo, M. Miglio, A.M. Oliva, Roma, 2001, pp. 323-330. Per la redazione degli statuti promossa da Paolo II, v. *retro*, testo corrispondente a nt. 8.

[51] Il *mandatum* è pubblicato in apertura del L. IV degli *Statuta et novae reformationes Urbis Romae*, f. 1rv. Il testo è pubblicato anche in *Material for a history of pope Alexander VI, his relatives and his time*, I-V, a cura di P. de Roo, New York, 1924: IV, *Pope Alexander VI as a supreme pontiff*, pp. 493-494. Nel provvedimento compaiono i nomi dei commissari incaricati della riforma, tra i quali primeggiano le figure degli avvocati concistoriali Paolo Planca Incoronati e Mario Salamoni (Salomoni, Salamonio, Salomonio) degli Alberteschi (Roma, 1450/60 - Roma 1533), quest'ultimo anche noto trattatista politico. Sul Planca cfr. C. Pagani Planca Incoronati, *La chiesa di S. Nicola degli Incoronati*, in *Archivio della Società romana di Storia patria*, 61, 1938, pp. 193-240: pp. 200-202, pp. 230-233; A. Rehberg, *I protocolli notarili romani come fonte per l'Europa centroorientale. Alcuni sondaggi (1507 - ca. 1511)*, in *Italia ed Europa centro-orientale tra Medioevo ed Età moderna. Economia, Società, Cultura*, a cura di A. Fara, Heidelberg-Roma, 2022, pp. 121-141: pp. 133-134. Sul Salamoni le voci di P. Carta in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, 2013, pp. 1766-77 e di L. Biasorio in *DBI*, LXXXIX, Roma, 2017, pp. 743-745. Su entrambi i giuristi romani cfr. S. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, cit., pp. 85-86. Inoltre, A. Rehberg, *Scambi e contrasti fra gli apparati amministrativi della Curia e del comune di Roma. Alcune osservazioni intorno ai decreti comunali dal 1515 al 1526*, in *Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)*, a cura di A. Jamme, O. Poncet, Roma, 2005, pp. 501-561, *passim*. Nel 1518 Planca e Salamoni furono incaricati dal Consiglio capitolino di revisionare lo statuto in vista della nuova edizione a stampa, resa necessaria dalla scarsità di esemplari circolanti e dalle numerose imprecisioni dell'edizione incunabola stampata dall'officina Han (ca.1471), nonché dalla necessità di

da Alessandro VI nel corso dello stesso anno, diedero vita a un nuovo e autonomo corpo normativo, diviso in due parti dedicate rispettivamente al diritto civile e al penale. Pubblicato nel 1521 (benché non datato) dal Guillery, questo *corpus* costituì il IV libro degli *Statuta Urbis*[52].

Il capitolo *De pactis et donationibus non valituris* (L. IV, 23), mutuato nel 1521 dalle *reformationes* borgiane del 1494, introdusse nello statuto una novità di rilievo: impose alle donne l'obbligo di rispettare rigorose formalità per stipulare validamente atti di natura patrimoniale, esplicitamente elencati[53]. In particolare, il capitolo stabiliva che le donne romane maggiorenni, sia soggette alla patria potestà sia *sui iuris* («sive sub patria potestate sive etiam sui iuris existentibus»), per contrarre nei quattro casi specificati dallo statuto («pacta de non petendo, refutationes, quietationes et donationes») dovevano ottenere l'assenso dei due consanguinei più prossimi e l'approvazione di un giudice.

---

adeguare lo statuto del 1469 alle nuove riforme. Il loro fondamentale contributo all'edizione Guillery degli *Statuta Urbis* (1519-23) è attestato dall'*Exordium* dell'opera: cfr. *Statuta et novae reformationes Urbis Romae*, f.n.n.2rv.

[52] Cfr. *Reformationes et nova statuta* (1494), in *Statuta et novae reformationes Urbis Romae*, L. IV, s.d. (*sed* 1521): cause civili, capp. 1-35, ff.2v-11v; cause criminali, capp. 1-35, ff. 12r-21v. Segue la *tabula*. Il libro IV dell'ed. Guillery non reca data, ma gli studiosi propendono per datarlo al 1521. Il testo del capitolo presenta lievi differenze col capitolo omologo, ripubblicato nel libro V, 19. (v. *infra*, nota n. 55)

[53] *Statuta et novae reformationes Urbis Romae*, L. IV, 23, *De pactis et donationibus non valituris*: «Ad obviandum fraudibus, cum rei publice intersit, mulieres ex earum simplicitate, seu puberes etiam masculos, qui adhuc imperfecte etatis existunt, non defraudari, statuimus quod pacta de non petendo et refutationes et quietationes <et donationes> a quibuscumque mulieribus, sive sub patria potestate sive etiam sui iuris existentibus, quibuscumque personis fieri contingat, irrita sint, et // nulla, et nullius effectu nisi duobus consanguineis proximioribus adhibitis, quorum non intersit, vel aliis eorum loco si non exstent consanguinei, vel affines, et expresse medio iuramento approbantibus; et si sub patria sint potestate vocentur qui sint ex linea materna, et solemni iudicis decreto, simul intervenientibus. Et si puberes maiores .XVIII. annorum sint, sine curatoris legitimi auctoritate et iudicis solemni decreto, ut supra, et aliter iuramentum prestitum presumatur metu et dolo extortum, et irritum reddatur» (f. 7rv).

Questo capitolo, equiparando civilmente la donna romana al minore, ne limitò drasticamente la capacità giuridica. Impedendole di stipulare contratti autonomamente, riaffermò una concezione tradizionale e subordinata del ruolo femminile. L'ingerenza legislativa nei negozi delle donne era giustificata con l'argomento della necessità di proteggerle da possibili raggiri («ad obviandum fraudibus»), attribuiti alla loro ingenua semplicità («mulieres ex earum simplicitate»). Lo statuto di Roma seguì dunque, pur con un certo ritardo rispetto a varie altre città italiane, la generale tendenza a reintrodurre la tutela muliebre nell'ordinamento giuridico.Questa condizione di subordinazione giuridica della donna perdurò a Roma fino all'Ottocento, quando la legislazione statutaria fu definitivamente abrogata. Peraltro, la giurisprudenza rotale estese l'àmbito di applicazione della norma, ristretto inizialmente ai quattro casi specificati dallo statuto. Tale esito fu raggiunto a conclusione di una «acerrima disputatio» del primo Seicento, che vide prevalere – contro le opinioni dei giudici dell'Assettamento, il collegio della curia capitolina – gli orientamenti della maggior parte dei giuristi romani e della Rota, favorevoli a estendere il controllo tutorio a tutti gli atti patrimoniali potenzialmente lesivi per la donna. Su questo punto si tornerà a breve in modo più dettagliato. Come ha rilevato Simona Feci, non abbiamo informazioni sulla genesi della disposizione del 1494. Così come non sono perspicue le ragioni della sua adozione (la *mens statuentium*). Questa studiosa, cui si deve la prima completa ricostruzione e valorizzazione storiografica delle riforme che condussero all'instaurazione della tutela muliebre nella legislazione capitolina, ha ipotizzato l'esistenza di un rapporto tra la comparsa delle rigide formalità tutorie e l'emergente fenomeno della crescita delle doti nella società romana. L'introduzione della norma di tutela si potrebbe dunque ricondurre, con qualche probabilità, alla volontà della famiglia d'origine di salvaguardare l'integrità del patrimonio devoluto alla donna, limitandone la capacità negoziale per prevenire possibili atti dispositivi in pregiudizio dei suoi stessi interessi, compiuti sotto coercizione o inganno da parte del

coniuge o di altri soggetti[54]. La studiosa ritiene che la novella statutaria sia principalmente espressione della politica di condivisione, pacificazione e alleanza ricercata dalle famiglie romane[55]. La questione resta aperta.

## 6. *La tutela muliebre negli* Statuta Urbis *sotto la lente della scienza giuridica e della giurisprudenza rotale del Seicento*

Per cercare di comprendere le ragioni sottostanti all'introduzione della disposizione e per tracciarne l'evoluzione inter-

[54] Sulle azioni coercitive dei mariti e gli atti stipulati a Roma nel XVII secolo «per vim et metum» da donne di diversa estrazione sociale, si vedano i casi accuratamente esaminati e documentati da S. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, cit., pp. 164-171.

[55] «Potremmo leggere il provvedimento sui contratti delle donne in chiave di contenimento delle tensioni e di superamento delle contrapposizioni familiari»; cfr. S. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, cit., p. 90. Questa Autrice ritiene che nella definizione della capacità della donna romana di disporre dei propri beni, benché il capitolo del 1494 rappresenti la vera cesura, la redazione parzialmente riformata del testo presente nel Libro V del 1521 (L. V, 19, *De pactis et donationibus non valituris ac invaliditate iuramenti*), abbia avuto conseguenze più durature perché fu accolta nell'edizione degli statuti del 1580 e rimase in vigore fino al XIX secolo (*ivi*, p. 94). Occorre infatti ricordare che nel 1521 oltre al capitolo del Libro IV, 23 (non datato) mutuato dalla riforma borgiana, Guillery pubblicò il Libro V (datato) (v. nt. 49). Quest'ampia riforma dei capitoli sulle cause civili, approvata dal Consiglio capitolino nel 1520, confermata nel 1521 da papa Leone X, contiene una nuova redazione del capitolo sui contratti delle donne, che assunse la forma di *declaratio* ed *additio* del precedente con alcune specificazioni e l'inserimento nel testo anche del contratto di donazione, che per un refuso era stato omesso nel testo del cap. 23 del Libro IV, mentre era menzionato nella rubrica; questo l'incipit: «Declarando et addendo nove constitutioni sub rubrica predicta sic stare et observari debet, videlicet Quod pacta de non petendo …». Cfr. *Nova Urbis Romae statutis super causis civilibus a magistratibus romanis promulgata et per sanctissimus D.N.D. Leonem X Pont. Max. motuproprio confirmata*, L. V, 19, p. 6v. Sulla riforma del 1520, cfr. ora M.L. Carlino, *Tradizione e rinnovamento negli statuti comunali della Roma pontificia*, cit., p. 382. L'ultima sede del capitolo fu lo statuto del 1580; cfr. *Statuta Almae Urbis Romae, auctoritate S.D.N. D. Gregorii Papae a Senatu Populoque Romano reformata et edita*, Romae, in aedibus Populi Romani, 1580 (d'ora in avanti *Statuta Almae Urbis Romae*, 1580), L. I, 151.

pretativa, torna utile analizzare le riflessioni dei giuristi romani che nel XVII secolo commentarono lo statuto municipale. Questi giuristi pratici, facendo ampio riferimento alla copiosa giurisprudenza della Rota romana in materia e avvalendosi della loro esperienza, forniscono un contributo prezioso per chiarire la portata e le implicazioni della norma.

Il capitolo *De pactis et donationibus non valituris* – definitivamente collocato nel 1580 nel primo libro degli *Statuta Almae Urbis Romae* (L. I, 151), con un nuovo titolo e alcune importanti integrazioni nel testo – generò infatti nel primo Seicento, come accennato, un fervido dibattito tra i giuristi romani[56]. Tale dibattito fu alimentato dalle numerose controversie civi-

[56] Di séguito il testo del capitolo nella nuova, definitiva, formulazione del 1580, in *Statuta Almae Urbis Romae*, 1580, L. I, 151, *De contractibus sine certa solemnitate non valituris:* «Volentes etiam fraudibus obviare, ne mulieres ex earum simplicitate et puberes etiam masculi, qui adhuc imperfectae aetatis existunt, defraudentur, statuimus ut pacta de non petendo, refutationes, quietationes et donationes, a quibuscumque mulieribus, vel minoribus viginti annis masculis, sive sub patria potestate, sive sui iuris existentibus fient, nullius sint roboris vel momenti, nisi duobus coniunctis proximioribus adhibitis, quorum non intersit, etiam medio iuramento approbantibus, non esse in praeiudicium earumdem mulierum vel minorum; et si sub patria potestate existant, vocentur ex linea materna et nihilominus praesentia patris interveniat; et si aliqui coniuncti non existerant, cum curatoris legitimi auctoritate, *ac semper cum iudicis competentis decreto, causa in scriptis illi expressa et insinuata, ac plene cognita, contrahere debeant*: et iuramentum alias praestitum, censeatur dolo et metu extortum, et nihil operetur» (p. 66, corsivo nostro). A riprova della variabilità testuale dello statuto si noti che in un'edizione dello stesso 1580, uscita dalla medesima officina tipografica, è assente l'intero inciso «causa in scriptis illi expressa et insinuata». Vito La Mantia, pioniere degli studi sulla storia giuridica di Roma medievale e moderna, fu tra i primi a riferire come, a partire dalla fine del Quattrocento, gli statuti romani abbiano introdotto «nuove garentie» (l'intervento dei due congiunti, il decreto del giudice e dal 1580 la formalizzazione scritta della causa) per tutelare le donne in specifici atti patrimoniali, fornendo altresì indicazioni sui giuristi protagonisti del dibattito dottrinale seicentesco che ne seguì; cfr. V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana*, I, *Roma e Stato romano*, Torino, 1884, pp. 238-239. Sulla riformulazione del testo del capitolo, la cui stesura – parimenti all'intero nuovo *corpus* normativo capitolino – si deve al giurista romano Luca Peto, cfr. S. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, cit., pp. 106-107. Sul Peto, *iuris utriusque doctor* oltre a quanto riportato da questa studiosa, si veda ora la voce M.L. Carlino, *Peto, Luca*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., pp. 1359-1360 e la bibliografia indicata.

li insorte intorno alla validità dei negozi patrimoniali stipulati dalle donne e dalle susseguenti pronunce, spesso contrastanti, della Rota romana chiamata a esprimersi sulle richieste di nullità contrattuale. Di questa incertezza giurisprudenziale Giovanni Battista De Luca offre una puntuale testimonianza nel volume VII del suo *Theatrum*, pubblicato nel 1671[57].

Prima che se ne occupasse il De Luca, ai primi del secolo due commentatori si distinsero per l'approfondimento dei punti più controversi del dibattito. Il primo, Domenico Pico, «il principale teorico di questa norma»[58], fece del cap. 151 dello statuto capitolino l'oggetto precipuo del suo trattato pubblicato nel 1615[59]. Il secondo, Giovanni Battista Fenzoni, dedicò un ampio commento ai profili oggetto della disputa nelle sue *Annotationes in statuta* del 1636[60]. Entrambi i giuristi ripor-

[57] Il grande giurista, futuro cardinale, affermò che la questione dell'invalidità dei contratti per la mancata osservanza delle formalità fu materia di molteplici giudizi (*de frequentioribus*) della Rota e degli altri tribunali, i quali emisero pronunce contrastanti, *pro validitate* o *pro invaliditate* che *invicem pugnantes videntur*, prima di pervenire a un orientamento giurisprudenziale condiviso: cfr. G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae, sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti*, Romae, typis haeredum Corbelletti, 1671, VII, pars III, *De alienationibus et contractibus prohibitis*, *discursus XXXIII*, n. 17 (p. 141a). Su questo tema della capacità di disporre della donna, in particolare sulle *solemnitates* richieste dagli *Statuta Urbis* ex cap. L. I, cap. 151 per le donazioni *quae fiant per mulieres*, il giurista venosino torna di frequente nel *Theatrum*: VII, *pars* I, *De donationibus*, *discursus* nn. 27, 28, 33, 34; pars III, *De alienationibus et contractibus prohibitis*, *discursus* nn. 28, 31, 32, 33, 34, 65, 66. Non potendo dare conto dell'amplissima letteratura dedicata al De Luca e al suo *Theatrum* (opera in 15 tomi pubblicata tra 1669 e 1673), mi limito qui a rinviare alla voce di I. Birocchi, E. Fabbricatore, *De Luca, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., pp. 685-689 e alla bibliografia ivi indicata.

[58] S. Feci, *«Sed quia ipsa est mulier…». Le risorse dell'identità giuridica femminile a Roma in età moderna*, in *Quaderni storici*, 33, 1998, n. 98, pp. 275-300: p. 277.

[59] D. Pico, *De contractibus sine certa solemnitate non valituris ad cap. CLI libri primi statutorum Urbis commentaria*, Romae, ex Typhographia Camerae Apostolicae, 1615 (Romae, apud Andream Phaeum, 1641², da cui si cita).

[60] G.B. Fenzoni, *Annotationes in statuta sive ius municipale Romanae urbis*, Romae, ex Typographia Andreae Phaei, 1636 (ex Typhographia Fabii de Falco, 1665², da cui si cita); il giurista originario di Brisighella dedica al cap. 151 un esteso capitolo (pp. 298a-393b). Si veda, inoltre, L. Galganetti, *Statuta almae urbis Romae… glossis D. Leandri Galganetti*, Romae, ex Typho-

tarono in appendice alle loro opere le *decisiones* della Rota romana riguardanti il capitolo degli *Statuta Urbis* sui contratti stipulati dalle donne.

Il dibattito, che qui si ripercorre per rapidi cenni, verteva su vari aspetti. Come anticipato, il cuore della questione era rappresentato dall'interpretazione della prescrizione statutaria che restringeva ai quattro tipi di contratti specificati l'obbligo per la donna di acquisire l'assenso dei congiunti e l'autorizzazione del giudice[61]. Come riferisce in più punti il De Luca nel VII libro del *Theatrum* – richiamando l'opera del Fenzoni e plurime decisioni della Rota – nel secondo Seicento era ormai incontroverso nella giurisprudenza romana («hodie receptissimum est») il valore meramente esemplificativo da attribuire alle parole del cap. 151 («dicti quatuor contractus stent demonstrative, non autem taxative»)[62].

graphia Camerae Apostolicae, 1611. Sull'esegesi dottrinale degli statuti e in specie sul genere letterario delle annotazioni, cfr. D. Edigati, *Le annotazioni agli statuti come genere di letteratura giuridica nell'età del diritto comune*, in *Archivio Storico Italiano*, 170, 2012, pp. 653-704.

[61] Per il testo del capitolo v. *retro* la nota n. 56. Su questo dibattito seicentesco intorno al cap. I, 151 dello statuto capitolino e i suoi protagonisti, cfr. S. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, cit., pp. 137-175, pp. 233-234, pp. 242-244 e relative note; Ead., *«Sed quia ipsa est mulier…»*, cit., pp. 277-283; M. Ascheri, *Donne e patrimoni in età moderna*, cit., pp. 174-176. Si veda inoltre il più recente D. Edigati, *Ut mulier non circumveniatur. La capacità di agire della donna in età moderna tra* ius commune *e* ius proprium, in *Nobildonne, monache e cavaliere dall'Ordine di S. Stefano. Modelli e strategie femminili nella vita pubblica della Toscana granducale*, a cura di M. Aglietti, Pisa, 2009, pp. 57-76, con specifici riferimenti alla realtà comunale romana, in partic. pp. 66-67, pp. 70-71.

[62] G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, cit., VII, *pars* I, *De donationibus*, *discursus XXVII*, n. 8, p. 101a. Più in esteso, si legge: «hodie post acerrimam disputationem, de qua in votis, ac decisionibus registratis apud *Fenzon. post idem Stat.* 151, absolutum ac extra controversum sit, ut dicti quatuor contractus stent demonstrative, non autem taxative, ideoque illud locum habeat in quibuscumque actibus, ex quibus mulier laedi potest, seu alias praeiudicium pati». In un altro passo De Luca affermò: «quoniam licet statutum in verbis loquator de quatuor tantum contractibus, atque apud seniores magna lis fuerit, an de illis taxative, vel potius exemplificative statutum disponat, ex iis, quae plene registrata habentur pro utraque opinione in votis ac decisionibus impressis *post Fenzon. ad idem Statut.* 151. Attamen hodie, extra omnem controversiam, receptissimum est, ut illud locum habeat in omnibus actibus,

La Rota romana superò infatti l'interpretazione letterale dei giudici capitolini, che limitavano il rispetto delle formalità ai soli quattro contratti indicati dal testo[63]. I giudici rotali, riconosciuta la funzione protettiva nei confronti delle donne della norma, estesero l'àmbito di adozione delle *solemnitates* prescritte a ogni contratto che poteva ledere i diritti femminili. Come riferisce il Pico nella lunga glossa VII del suo trattato, ricordando che il tema è stato «pluries resolutum» in Rota, afferma che «ratio istius statuti de contractibus etc. viget in omnibus aliis casibus in quibus minores vel mulieres laedi possunt, etiam quod non sint de illis quatuor in statuto expressis»[64].

Come annotava ancóra ai primi del Settecento Francesco Maria Costantini – nell'ultimo dei grandi commenti dedicati allo statuto capitolino – il *favor mulieris* della disposizio-

---

in quibus mulier, vel minor laedi potest, quales sint», *ivi*, VII, *pars* III, *De alienationibus et contractibus prohibitis*, *discursus XXXIII*, n. 3, p. 139a.

[63] Per i quattro tipi di contratto menzionati nel capitolo, v. *retro*, nt. 56. Lo *stylus curiae* del tribunale del Senatore del comune capitolino fu oggetto di aspra critica da parte del De Luca che ne stigmatizzò il rigore formale con cui continuò ad applicare le norme del *ius civile* (diritto romano comune) e dello statuto cittadino, opponendosi alle procedure extralegali, improntate all'equità, dei tribunali della curia pontificia: cfr. G.B. De Luca, *Relatio romanae curiae forensis, De Senatore Urbis*, in *Theatrum veritatis et iustitiae*, cit., XV, Romae, 1673, *pars* II, disc. XXXVII, *De Senatore Urbis, aliisque officialibus fori capitolini*, pp. 201a-206a: n. 14, pp. 204a-205a.

[64] D. Pico, *De contractibus sine certa solemnitate non valituris*, cit., gl. VII, pp. 20b-102b: *summarium* (p. 20b, n. 1); «ratio illa, ne defraudentur, est generalis et apta comprehendere omnes alios casus et contractus, ex quibus laesio aut damnum minoribus vel mulieribus evenire posset» (n. 1, p. 31b), con richiamo delle *decisiones* rotali, che ampiamente si riportano al pensiero di Bartolo e Baldo, tra gli altri (nn. 4-6, p.32ab). Un'utile sintesi della controversia, con rinvio alle fonti dottrinali e alle sentenze rotali, nei *Commentaria* del Costantini: *Observationes forenses, sive commentaria ad varia capita statutorum Almae Urbis*, Romae, ex Typographia Ioannis Francisci de Buagnis, 1701-1702, I-III (con successive riedizioni: Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1711-1712; *ivi*, ex typographia Balleoniana, 1737, da cui si cita; 1774; Parmae, sumptibus Philippi Carmignani, 1773-1776): II, annot. 44, art. V, n. 570, pp. 163a-164b. Sul giurista ascolano si veda la voce di M.L. Carlino, E. Fabbricatore, *Costantini, Francesco Maria*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., pp. 600-601.

ne ne consentiva un'interpretazione estensiva[65]. Questa posizione della giurisprudenza rotale si discostava, com'è evidente, dal consolidato canone ermeneutico secondo cui il dettato statutario si doveva applicare alla lettera (*statuta sunt stricte interpretanda*)[66].

Nel corso del XVII secolo la dottrina giuridica romana e la giurisprudenza della Rota spostarono l'attenzione dal tema dell'estensione delle formalità previste dallo statuto alla causa stessa dei contratti. Il cap. 151 dell'edizione degli *Statuta Urbis* del 1580 aveva introdotto, rispetto alla precedente formulazione, l'innovativo obbligo di esplicitare per iscritto la causa al giudice che emetteva il decreto di autorizzazione («semper cum iudicis competentis decreto, causa in scriptis illi expressa»)[67]. In un clima di crescente preoccupazione per la tutela dei patrimoni femminili – in particolare dei patrimoni dotali minacciati da condotte ingannevoli dei mariti – l'attenzione per questo profilo si era diffusa anche presso altre corti giudicanti italiane. Come ha scritto Daniele Edigati, l'interesse non era rivolto all'astratto «concetto di causa», quanto piuttosto al «motivo soggettivo che spinge[va] la donna al negozio giuridico»[68]. L'intento è evidente. L'enunciazione dettagliata

[65] Nel primo dei commenti dedicati al cap. 151, il giurista ascolano afferma: «primo praemittendum est, quod hoc et similia statuta sunt favorabilia et late interpretanda, cum solemnitates in illis praescriptae sint inductae ad evitandas fraudes et ne minores vel mulieres ob aetatis vel sexus imperfectionem ac intellectus imbecillitatem et in rebus gerendis imprudentiam circumveniantur»; F.M. Constantini, *Observationes*, cit., II, annot. 44, art. I, n. 1, p. 128b; cfr. sul punto D. Edigati, *Ut mulier non circumveniatur*, cit., p. 67, nt. 56.

[66] Per un accurato esame e un'aggiornata bibliografia sul tema dell'interpretazione degli statuti comunali si rinvia a E. Fugazza, *Lo statuto comunale in alcuni pareri di Andrea Alciato*, in *Revista de historia del derecho*, 66, 2023, pp. 1-32 8 (in partic. §§ III-IV) (*dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9202679.pdf*).

[67] Per il testo completo del capitolo, v. *retro*, nt. 56.

[68] D. Edigati, *Ut mulier non circumveniatur*, cit., pp. 65-66. A differenza di altri statuti cittadini, gli *Statuta Urbis* non introducono differenze tra gli atti di disposizione di beni dotali e quelli extradotali. Per l'eco nella giurisprudenza rotale fiorentina dei dibattiti romani sui contratti delle donne, cfr. G.P. Ombrosi, *Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus*, Firenze, ex typographia Bonducciana, VIII, Florentiae, 1781, *decisio XXXIII*, *Florentina fideiussiunibus mulieris* (29.09.1750), pp. 434-457, nn. 18-20.

della causa forniva al giudice elementi per un apprezzamento del contenuto del contratto, consentendogli di esprimersi sulla validità dell'atto e sulla libera espressione di volontà della donna. Al contempo, l'esame della causa richiedeva al giudice di andare oltre la semplice verifica della regolarità formale, imponendogli un'analisi approfondita per esercitare un efficace controllo pubblico sull'atto. Non si deve peraltro sottovalutare che la chiara individuazione della causa costituiva una solida base per eventuali impugnazioni del contratto da parte della donna e dei suoi eredi.

Il De Luca chiarisce i termini della questione. Come è stato ben compendiato dalla Feci, per il giurista di Venosa la causa «è la chiave di volta che sorregge l'impianto della formalizzazione e ordina la valutazione della validità del contratto»[69]. La causa del contratto acquistò quindi un valore preminente rispetto alle formalità su cui i giuristi romani e la Rota avevano concentrato la loro attenzione nel primo Seicento. In una *decisio* rotale del 23 febbraio 1685 si afferma che la donna, in presenza di un contratto utile, contrae validamente anche senza le solennità prescritte dallo statuto, e in specie senza il consenso dei «duo consanguinei proximiores mulierum contrahentium»[70]. Ma si potrebbero portare vari altri esempi.

In particolare, l'attenzione dei giuristi e della Rota fu rivolta al profilo dell'utilità della causa, in un dibattito che suscitò interesse anche presso altre corti italiane. Secondo un diffuso orientamento il giudice cui era rimessa la valutazione doveva accertare che l'atto risultasse conveniente (*utilis*) per la donna. La valutazione dell'utilità apriva la strada, com'è evidente, a un esteso controllo pubblico degli atti giuridici della don-

[69] S. Feci, *Pesci fuor d'acqua*, cit., p. 242.

[70] Nel sommario della *decisio* si legge, esplicitamente: «mulier etiam absque solemnitatibus valide se obligat in contractu utili»; cfr. *R.P.D. Ursino, Romana Census, ven. 23 februarii 1685*, in G.B. De Luca, *Sacrae Rotae romanae decisiones et summorum Pontificum constitutiones recentissimae*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1707-1708, I, L. VI, dec. IX, *summarium* (p. 227a), n. 6 (p. 228ab). Sul punto cfr. R. Ago, *Ruoli familiari e statuto giuridico*, in *Quaderni storici*, 30, 1995, n. 88, pp. 111-134: p. 119.

na, limitandone la libertà contrattuale ben oltre le prescrizioni statutarie.

Nel contesto di un prolungato dibattito e dopo un periodo di oscillazioni interpretative, nel Seicento si affermò gradualmente nelle *decisiones* rotali l'orientamento contrario: «rimarca[ndo] l'assenza di qualsiasi cenno testuale alla *utilitas* nello statuto romano», la giurisprudenza considerò adeguata la causa contrattuale semplicemente «cognita et reperta vera»[71].

È sempre il De Luca a delineare i fondamenti teorici del nuovo orientamento giurisprudenziale. Egli pone l'accento sulla diversa condizione giuridica in diritto comune della donna adulta rispetto al minore, che il cap. 151 degli *Statuta* poneva civilmente sullo stesso piano. Nel fondamentale *discursus XXXIII* il celebre giurista ricorda che in diritto comune la donna, a differenza del minore, non era considerata incapace di agire. Pertanto, una volta escluso che il contratto fosse il frutto di un inganno, nel rispetto delle limitazioni imposte dal s.c. Velleiano, gli atti patrimoniali della donna dovevano essere sottratti a qualsiasi valutazione in merito alla loro utilità. Secondo il venosino, l'applicazione del principio generale dell'utilità o quantomeno della non dannosità della causa contrattuale («utilis vel saltem non damnosa»), conduceva – tra le altre conseguenze – all'inabilitazione delle donne a compiere donazioni, atti considerati per loro natura *damnosi*[72].

Come ha scritto Mario Ascheri, riprendendo le argomentazioni svolte su questo tema dal De Luca nel *Dottor volgare*, «a differenza del minore, cui si sarebbe sempre potuto negare di donare imponendogli di aspettare la maggiore età, per la donna che non fosse vittima di inganni, violenze e seduzioni, non si poteva fare divieto analogo»[73]. In un passo di quest'opera

[71] Cfr. D. Edigati, *Ut mulier non circumveniatur*, cit., p. 70. Lo studioso richiama in particolare le *decisiones* rotali romane a nt. n. 78.

[72] G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, cit., VII, *pars* III, *De alienationibus et contractibus prohibitis*, *discursus XXXIII*, n.17: «Ideoque erroneum est ita simpliciter statuere propositionem generalem, ut causa debet esse utilis vel saltem non damnosa, quoniam ita esset omnino inhabilitare mulieres ad donandum, cum actus de sui natura sit damnosus» (p. 141a).

[73] M. Ascheri, *Donne e patrimoni in età moderna*, cit., p. 170.

pubblicata nel 1673, De Luca esplicitò con parole nette questo orientamento:

> «Et ancora circa la causa, atteso che se una donna, senza sospetto d'inganno o di forza dica di volere donare alcune sue robe e ragioni, e per conseguenza fare un atto di sua natura dannoso e pregiudiziale; ogni volta che resti provista, in maniera che non si possa dire che non rimanga indotata, non si potrà proibire, né dal giudice, né dai parenti, né dal curatore deputato se gli potrà negare il consenso, doppo [*sic*] che l'avranno bene ammonita et instrutta; *atteso che essendo padrona del suo e di farne quel che vuole, le solennità sono introdotte per riparare agl'inganni et alle seduzioni, ma non già quando la volontà sia sincera e determinata*; che all'incontro ad un minore si puol [*sic*] negare e dirsegli che si faccia maggiore, e che dopoi [*sic*] doni»[74].

Le parole che il De Luca affidò al suo trattato di alta divulgazione – parole più dirette e incisive rispetto a quelle del corrispondente *discursus* nel *Theatrum*[75] – erano fondate su una consolidata giurisprudenza. Esse segnano idealmente la conclusione di un lungo percorso di riflessione dei giuristi romani in tema di tutela muliebre. A distanza di quasi due secoli dalle disposizioni del 1494 di Alessandro VI, la donna romana riguadagnò in parte il diritto di disporre delle proprie sostanze («padrona del suo e di farne quel che vuole»): un diritto a lungo sacrificato, come evidenziato in precedenza, dalla diffusa convinzione della sua incapacità di discernere le implicazioni

[74] G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, cit., VII, pars III, n. 10, p. 97. Corsivo mio. Hanno còlto l'importanza di questo passo R. Ago, *Ruoli familiari e statuto giuridico*, cit., p. 119; S. Feci, *«Sed quia ipsa est mulier…»*, cit., p. 291; Ead., *Pesci fuor d'acqua*, cit., p. 242; M. Ascheri, *Donne e patrimoni in età moderna*, cit., p. 170.

[75] Alessandro Dani ha definito quest'opera la «prima trattazione colta e realmente enciclopedica dello scibile giuridico in volgare»; cfr. la voce Id., *Giovanni Battista De Luca*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del* pensiero, Ottava Appendice, *Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma, 2012, pp. 177-180 e la bibliografia *ivi* indicata.

negative degli atti negoziali stipulati e di non sapersi sottrarre «agl'inganni et alle seduzioni», *in primis* dei mariti.

Peraltro, è importante sottolineare che le severe limitazioni imposte alle capacità patrimoniali delle donne erano il frutto di un'interpretazione estensiva della giurisprudenza più che di precise disposizioni legislative. I giudici rotali, infatti, da un lato ampliarono considerevolmente l'àmbito di applicazione che la norma statutaria restringeva a poche tipologie contrattuali, dall'altro subordinarono la validità del negozio al criterio dell'*utilitas*, criterio estraneo allo statuto.

Con consapevolezza piena di incorrere in palese anacronismo, si rileva che nel 1526 papa Clemente VII aveva aperto la strada ai successivi orientamenti, concedendo a Camilla Mattei, cittadina di Roma, una deroga che consentiva alla richiedente di donare ai figli, senza il previo consenso dei *proximiores*.

## 7. *Il* motu proprio *di papa Clemente VII del 1526 in deroga al capitolo statutario* De pactis et donationibus non valituris *(L. IV, 23)*

In data 19 luglio 1526 Clemente VII, come anticipato in avvio del contributo, emanò un *motu proprio* a beneficio di Camilla Mattei. Nel testo il papa riassunse la disciplina della tutela muliebre, illustrandone i contenuti pur senza fare esplicito riferimento al capitolo dello statuto. Il papa specificò (e ribadì) che negli *Statuta Urbis*, confermati dai suoi predecessori, nessuna donna poteva donare, fare quietanza, trasferire beni e diritti senza l'autorizzazione del giudice e il previo consenso dei due consanguinei più prossimi («quod nulla mulier possit donare, quietare aut remictere aliqua bona mobilia vel immobilia vel se moventia aut iura vel actiones»). Il papa espose quindi il caso della *dilecta filia nostra* Camilla, vedova di Cesare Alberini, chiarendo che questa intendeva trasferire per donazione («iure donationis inter vivos») beni mobili e immobili ai figli legittimi e naturali. Il papa introdusse a questo punto un argomento dubitativo: affermò che era dub-

bio se lo statuto – da intendersi come il capitolo che disciplinava la materia – si potesse applicare alle donazioni da madre a figli («Sed dubitet propter dictum statutum an dictum statutum habeat locum in donatione fienda per matrem in filios»). Considerato che a lui competeva di sciogliere dubbi sulle norme statutarie e sempre a lui competeva di fornirne la *interpretatio*, il papa affermò di voler rendere una speciale grazia a Camilla, concedendole di certa scienza e con pienezza di poteri («potestatis plenitudine»), la facoltà di donare ai figli, con la sola approvazione del giudice, senza necessità di ottenere il consenso dei consanguinei («et ex certa scientia ac potestatis plenitudine eidem Camille ut donationem predictam in suos filios legitimos et naturales facere et concedere possit solum interveniente decreto iudicis»).

Il provvedimento papale non aveva portata generale, essendo indirizzato a un singolo soggetto. Tuttavia, tra gli altri aspetti d'interesse, il *motu proprio* ha il pregio di mettere in luce che, a differenza di quanto sostenuto in letteratura, a distanza di soli cinque anni dalla pubblicazione del Libro quarto dello statuto contenente il capitolo *De pactis et donationibus non valituris* (L.IV, 23) e del Libro quinto contenente la disposizione statutaria leonina (L. V, 19), la prassi ne riconosceva la vincolatività. È la ragione per cui la nostra Camilla – probabilmente su consiglio del suo notaio – ricorse al papa per ottenere un provvedimento di deroga che le permettesse di disporre in favore dei figli.

## 8. *Per ricapitolare, con qualche osservazione finale*

Come già evidenziato, l'origine della presente indagine risiede nel ritrovamento nell'Archivio di Stato di Roma, allegato a un atto notarile, dell'inedito motu proprio del 1526 di Clemente VII. Il documento, i cui contenuti sono stati appena illustrati, è trascritto per esteso in Appendice.

Il caso di Camilla Mattei, autorizzata dal papa a derogare alle formalità statutarie imposte alle donne per disporre dei

propri beni, ha offerto lo spunto per approfondire in parallelo due profili storico-giuridici, distinti e complementari. Il primo profilo attiene all'evoluzione della capacità patrimoniale delle donne romane nei quattro secoli a cavallo tra medioevo e prima età moderna. Il secondo riguarda l'effettiva applicazione della legislazione comunale romana o, meglio, l'intreccio complesso tra gli enunciati normativi, la prassi notarile e l'evoluzione della giurisprudenza, in particolare quella della Rota romana. In termini moderni, si potrebbe tradurre questa dialettica come la tensione tra legalità (intesa come 'conformità alla legge') e necessità continua di adeguare l'ordinamento all'evoluzione dei rapporti sociali.

Ripercorriamo in breve i vari passaggi dell'indagine svolta. La panoramica dedicata alla *tutela mulierum* nella Roma antica ha fatto emergere la duplice funzione dell'istituto. La tutela muliebre, giustificata dalla presunta congenita inferiorità femminile – variamente qualificata dalla scienza giuridica – e dalla conseguente necessità di protezione, era essenzialmente finalizzata al controllo dei patrimoni femminili da parte degli agnati. Anche nell'età del principato, quando l'istituto aveva perso ogni rilevanza, il riferimento all'*infirmitas sexus* sopravvisse nel pensiero dei giuristi come idea pregiudiziale, venendo a formare un serbatoio di *loci* pronti ad essere riutilizzati in altri contesti storici.

L'assenza di esplicite limitazioni alla capacità patrimoniale delle donne negli *Statuta Urbis* medievali (nelle due redazioni conosciute, del 1363 e del 1469) ha indotto a svolgere una ricerca a campione nelle carte dei notai capitolini, al fine di verificare l'eventuale esistenza nella prassi di vincoli che limitassero l'autonomia dispositiva femminile. La ricerca sulle fonti notarili trecentesche ha confermato che le donne romane maggiorenni vedove o innutte potevano disporre liberamente delle proprie sostanze, salvo i limiti imposti dal s.c. Velleiano (peraltro facilmente aggirabili). Mentre ha rivelato che atti come la vendita o la donazione di beni da parte di donne coniugate erano subordinati all'autorizzazione maritale, anche in assenza di una previsione normativa dello statuto.

Il breve *excursus* comparativo, svolto sugli statuti comunali italiani dei secoli del tardo medioevo, ha fatto emergere la varietà dei meccanismi normativi locali attraverso cui le famiglie d'origine e i mariti esercitavano localmente un controllo sugli atti dispositivi delle donne. Lo statuto romano si distingue per l'introduzione tardiva, rispetto a gran parte dei maggiori comuni cittadini, delle restrizioni all'autonomia patrimoniale femminile.Gli statuti capitolini introdussero e rafforzarono in due successivi momenti (1521, 1580) la disciplina tutoria, la quale imponeva alle donne di ottenere sia l'assenso di due parenti prossimi, sia l'autorizzazione del giudice per poter disporre del loro patrimonio. Lo statuto limitava l'applicazione di queste formalità protettive solo a quattro tipologie contrattuali. Nel primo Seicento la giurisprudenza rotale romana estese l'applicazione delle *solemnitates* a tutti gli atti patrimoniali potenzialmente pregiudizievoli degli interessi delle donne, adottando per lo statuto cittadino criteri ermeneutici opposti a quelli tradizionali della curia capitolina medievale, rigorosamente ancorata al dato letterale. La Rota emerse vittoriosa da questa disputa che le fonti dottrinali consultate descrivono come una «acerrima disputatio», la quale coinvolse anche personalità di rilievo della scienza giuridica romana, ad esempio Domenico Pico.

Grazie agli studi insuperati condotti agli inizi del Duemila da Simona Feci, seguìta su questo terreno da pochi altri studiosi, è stato possibile ripercorrere l'evoluzione diacronica e le oscillazioni della giurisprudenza rotale in questa materia nel corso del Seicento. In un clima di crescente preoccupazione per le sorti dei patrimoni femminili, i giudici rotali introdussero per via interpretativa modifiche alla disciplina statutaria cittadina. Nella prima metà del Seicento la causa del contratto – con particolare riguardo alla sua utilità – assunse un ruolo centrale nella valutazione della validità dei negozi patrimoniali femminili. Il criterio dell'*utilitas*, estraneo alla lettera statutaria, conferiva ampi poteri al giudice che autorizzava il negozio.

Le trattazioni del De Luca costituiscono, anche per i temi toccati in questa sede, una guida indispensabile per orientarsi negli sviluppi della giurisprudenza e nell'analisi delle posi-

zioni della scienza giuridica romana. Riferimenti essenziali si trovano in particolare nel libro VII del *Theatrum*, nella parte dedicata alle donazioni (*pars I*) e in quella dedicata alle alienazioni e ad altri contratti proibiti (*pars III*).

In una pagina del *Dottor Volgare* l'eminente giurista venosino ci fornisce una preziosa testimonianza e ricostruzione del radicale mutamento giurisprudenziale intervenuto nel corso del Seicento. Recuperati alcuni princìpi del diritto comune, separata in particolare la figura femminile da quella del minore, la giurisprudenza rotale conferì alla donna capacità patrimoniale, assicurandole – «quando la volontà sia sincera e determinata» – libertà di agire. L'unica condizione era che l'atto non celasse «inganno» o coercizione e che la donna non restasse «indotata». Il *revirement* segna un punto di svolta fondamentale, le cui ragioni andrebbero ricercate anche negli assetti sociali, istituzionali e patrimoniali seicenteschi.

Venendo alle osservazioni finali (non conclusive), si può affermare che la tutela muliebre riemersa nella Roma cinquecentesca – ma la considerazione può essere estesa probabilmente anche ad altre realtà – si presenta nella sua irriducibile duplicità: da un lato essa assolve a una funzione protettiva verso la donna, dall'altro è portatrice di una connotazione discriminatoria, vòlta a limitarne la capacità patrimoniale. Le due identità convivono, inseparabili nell'istituto, prevalendo ora una ora altra, a seconda delle contingenze storiche e del mutare delle sensibilità politiche e culturali: mutamenti ai quali le corti romane sembrano assai sensibili. Costante appare, invece, la propensione coeva a rimarcare la debolezza biologica della donna, recuperando dal *Corpus iuris civilis* i passi che ne sottolineavano la naturale incapacità. Il Fenzoni, ad esempio, nel 1636, a commento delle parole utilizzate nel cap. 151 dello statuto per giustificare l'estensione della tutela alle donne («ex earum simplicitate»), osserva che più appropriatamente si dovrebbe ricorrere, con Ulpiano, alla nozione di *imbecillitas sexus* (D. 16.1.2.2)[76].

[76] G.B. Fenzoni, *Annotationes in statuta sive ius municipale*, cit., cap. 151, n. 25, p. 300b. Fenzoni ricorda che la formula «mulier ex earum simplicitate»

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si può affermare che l'intreccio e la tensione tra la legislazione statutaria e il diritto vivente della prassi e della giurisprudenza, non riuscì a superare la tradizionale dialettica *ius proprium*/*ius commune*. Il diritto comune mantenne, infatti, il suo ruolo di riferimento ermeneutico. Camilla Mattei merita l'ultima menzione. Con una combinazione di consapevolezza giuridica e spregiudicata determinazione, Camilla seppe abilmente destreggiarsi nell'intricato labirinto di deroghe e prassi notarili. Individuò nelle formalità richieste dalla nuova redazione dello statuto (del 1521) un ostacolo alla sua volontà. Sottraendosi all'obbligo di consenso dei congiunti prossimi grazie alla deroga ottenuta, Camilla riuscì a donare ai figli il suo patrimonio di beni mobili e immobili, «iura, actiones et nomina debitorum». Le donne romane sarebbero riuscite a riacquistare una simile autonomia dispositiva – senza la necessità di ricorrere a deroghe speciali – solo al termine del lungo processo descritto. Questo processo è stato caratterizzato da intense *disputationes* tra i giuristi e dall'attività nomopoietica dei giudici rotali, impegnati ad estendere l'azione tutoria e il controllo sugli atti patrimoniali femminili oltre la lettera dello statuto. Solo nella fase conclusiva del processo, con il recupero del diritto comune, il ricordato cambio di orientamento del pieno Seicento riconobbe che la donna – riprendendo le parole del De Luca – era «padrona del suo e di farne quel che v[oleva]».

era presente anche nello «statutum antiquum Urbis cap. 23. lib. 4», ma precisa che «magis vere et proprie dictum fuisset propter sexus imbecillitatem, ita docet iurisprudentia per Ulp. in l. 2. in princ. ibi providentia amplissimi ordinis laudata, qu<i>a opem tulit mulieribus propter sexus imbecillitatem».

## Appendice

### Motu proprio *di papa Clemente VII (19 luglio 1526)*

Si trascrive il testo del *motu proprio* emanato da papa Clemente VII (Giulio de' Medici, Firenze 1478 - Roma 25 settembre 1534), il quale di certa scienza e con pienezza di poteri («ex certa scientia ac potestatis plenitudine») consente a Camilla Mattei – in deroga allo statuto comunale di Roma – di donare beni mobili e immobili, «iura, actiones et nomina debitorum» ai figli legittimi e naturali senza il consenso dei consanguinei, con la sola approvazione del giudice. Il documento, in originale, è inserto nello strumento di donazione rogato dal notaio romano Alessio *de Peregrinis* il 19 luglio 1526. L'atto, inedito, è conservato nel fondo *Collegio dei Notai Capitolini* presso l'Archivio di Stato di Roma, vol. 1254, cc. 537r-539v.

Urbs[a]

Motu proprio etc. Cum sicut accepimus, in statutis Urbis forsan per nos et predecessores nostros Romanos Pontifices confirmatis et innovatis caveatur expresse quod nulla mulier possit donare, quietare aut remictere aliqua bona mobilia vel immobilia vel se moventia aut iura vel actiones nisi cum decreto iudicis et consensu duorum proxim<i>orum attinentium sibi prout latius in dictis statutis et confirmationibus quorum omnium tenores, continentias et formas pro plene ac sufficienter expressis haberi volumus continetur. Et cum dilecta filia nostra Camilla relicta condam Cesaris de Alberinis desideret iure donationis inter vivos bona sua mobilia et immobilia, iura, actiones et nomina debitorum in suos filios legitimos et naturales transferre forsan usufructu ut aliqua parte bonorum sibi reservatis, sed dubitet propter dictum statutum an dictum statutum habeat locum in donatione fienda per matrem in fi-

[a] derogatio statuti *scritto nel margine sinistro*; A. de Burgos *scritto nel margine superiore a destra.*

lios. Et cum ad nos spectet iurium et statutorum dubia et statutorum dubia tollere et interpretationes facere, volentes eidem Camille spetialem gratiam facere motu simili et ex certa scientia ac potestatis plenitudine eidem Camille ut donationem predictam in suos filios legitimos et naturales facere et concedere possit solum interveniente decreto iudicis absque eo quod consensus attinentium intervenire habeat, licentiam et facultatem concedimus et statutum predictum in hoc modo in donatione[b] desuper fienda locum non habere decernimus et declaramus. Et su//per quoscumque iudices etiam Palatii auditores et sancte Romane Ecclesie cardinales indicari [*sic*] et cetera volumus. Ac irritum et cetera decernimus, statuto et confirmationibus predictis et aliis statutis et constitutionibus et ordinationibus in contrarium[c] latissime derogamur, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.
Faciat ut petitur[d].

…
Datum Rome apud Sanctum Petrum, quartodecimo KL augusti anno secundo[e]
(=19 luglio 1526, papa Clemente VII)

[b] donatione *scritto nel margine inferiore con richiamo nel testo.*
[c] *segue depennato* editis.
[d] *scritto da altra mano.*
[e] *scritto da altra mano.*

*Abstract*

**Sandro Notari, La riemersione della *tutela mulierum* a Roma all'inizio dell'età moderna. Tra disciplina statutaria, poteri di deroga papali, prassi notarile ed evoluzione giurisprudenziale**

Lo studio indaga la riemersione e l'evoluzione della *tutela mulierum* a Roma tra tardo medioevo e Seicento, con particolare attenzione al periodo successivo alle riforme statutarie del 1521, evidenziando l'intreccio tra diritto scritto e prassi. Dopo aver esaminato l'origine romana antica della disciplina tutoria e il suo declino nell'età del principato, l'indagine prende avvio rilevando l'assenza di esplicite limitazioni alla capacità dispositiva femminile negli statuti medievali romani e dalla constatazione, attraverso l'analisi delle carte notarili, di una prassi più restrittiva. Lo studio approfondisce quindi l'introduzione dalla fine del XV secolo di limitazioni normative più formali imposte alle donne *sui iuris*. In particolare, gli *Statuta Urbis* del 1521 imponevano alle donne di ottenere il consenso di due consanguinei e l'autorizzazione del giudice per contrarre validamente. Il caso di Camilla Mattei, nobildonna romana che ottenne da Clemente VII nel 1526 una deroga alle nuove disposizioni statutarie, mette in luce la complessità dei rapporti tra diritto scritto e diritto vivente e sottolinea l'importanza del potere di deroga papale nell'applicazione delle norme. L'analisi dei dibattiti tra i giuristi romani del XVII secolo e l'evoluzione della giurisprudenza della Rota Romana evidenziano come l'interpretazione delle restrizioni statutarie sulla capacità giuridica delle donne sia gradualmente passata a Roma da un'adesione rigida alla lettera dello statuto cittadino a un approccio più flessibile, che considerava le circostanze specifiche di ogni caso e l'importanza della causa nella valutazione della validità degli atti. Nel suo complesso, lo studio contribuisce a una più profonda comprensione delle dinamiche tra diritto scritto e diritto vivente, nonché dell'evoluzione dei rapporti di genere a Roma tra medioevo e primi secoli dell'età moderna.

**Parole chiave:** *tutela mulierum*/tutela muliebre, storia giuridica delle donne, Roma medievale e moderna, *Statuta Urbis*/statuti comunali di Roma, Giovanni Battista De Luca, diritto vivente.

*Abstract*

**Sandro Notari, The reemergence of the *tutela mulierum* in Rome in the early modern era. Between local statutory rules, papal dispensation power, notarial practice and jurisprudential evolution**

This study investigates the reemergence and evolution of the *tutela mulierum* (guardianship of women) in Rome between the late Middle Ages and the seventeenth century, with a focus on the period following the 1521 statutory reforms, highlighting the intertwining of written law and practice. After examining the ancient Roman origin of the guardianship institution and its decline in the age of the principality, the investigation begins by noting the absence of explicit limitations on female dispositive capacity in medieval Roman statutes and the finding, through the analysis of notarial papers, of a more restrictive practice. The study then examines the imposition, from the late fifteenth century, of stricter legal limitations on women *sui iuris*. In particular, the *Statuta Urbis* (the municipal statutes of Rome), enacted in 1521 mandated that women obtain the consent of two relatives and the authorization of the judge to contract validly. The case of Camilla Mattei, a Roman noblewoman who obtained an exception to the new statutory provisions from Clement VII in 1526, highlights the complexity of the relationship between written law and living law and underlines the importance of papal dispensation power in the application of the norms. The analysis of the debates between Roman jurists of the seventeenth century and the evolution of the jurisprudence of the Roman Rota (*Rota Romana*) shows how the interpretation of the statutory restrictions on the legal capacity of women gradually shifted in Rome from a rigid adherence to the letter of the city statute to a more flexible approach, which considered the specific circumstances of each case and the importance of the cause in assessing the validity of the acts. Overall, the study contributes to a deeper understanding of the interplay between written and living law, as well as the evolution of gender relations in Rome between the Middle Ages and the early modern era.

**Key words:** *tutela mulierum*/guardianship of women, women's legal history, medieval and modern Rome, *Statuta Urbis*/municipal statutes of Rome, Giovanni Battista De Luca, living law.